

CONDIZIONI GENERALI

Sommario

1.	Oggetto e definizioni	1
2.	Esecuzione dell'Ordine e rapporti con le Condizioni Generali e le Appendici	2
3.	Modalità di erogazione dei Servizi	3
4.	Verifica di conformità della Fornitura	4
5.	Dichiarazioni e garanzie del Fornitore	4
6.	Ulteriori obblighi del Fornitore	5
7.	Durata	6
8.	Corrispettivi e fatturazione	6
9.	Audit	6
10.	Subappalto	6
11.	Risoluzione e recesso	7
12.	Forza maggiore	7
13.	Riservatezza	7
14.	Protezione dei dati personali	8
15.	Proprietà intellettuale	8
16.	Status di collaboratore indipendente e fornitura di personale	8
17.	Assicurazione	9
18.	Manleva	9
19.	Responsabilità del Fornitore	9
20.	Modello organizzativo e codice etico adottati da Cedacri	9
21.	Compensazione	9
22.	Divieto di cessione	9
23.	Legge Applicabile e Foro Competente	9
24.	Elezione di domicilio e comunicazioni	9
25.	Miscellanea	9

* * *

1. Oggetto e definizioni

- 1.1 Le presenti condizioni generali (le “**Condizioni Generali**”) stabiliscono i termini e le condizioni applicabili alla Fornitura (come di seguito definita) prestata dal fornitore (il “**Fornitore**”) in favore di Cedacri S.p.A. (“**Cedacri**”) o di una diversa società del gruppo a cui la stessa appartiene (il “**Fornitore**” e “**Cedacri**” di seguito, congiuntamente, le “**Parti**” e ciascuna, singolarmente, una “**Parte**”) e si applicheranno a tutti gli Ordini (come di seguito definiti) emessi nei confronti del Fornitore da parte di Cedacri e/o di una diversa società del gruppo Cedacri, salvo che nell’Ordine non venga richiamato un diverso contratto sottoscritto tra le Parti. L’eventuale richiamo contenuto in offerte e/o in altri documenti provenienti dal Fornitore a termini e condizioni contrattuali diversi dalle presenti Condizioni Generali non sarà in nessun caso efficace o vincolante per Cedacri e/o per le società del gruppo Cedacri e si intenderà come non apposto.
- 1.2 Ogni riferimento a Cedacri nelle presenti Condizioni Generali dovrà intendersi effettuato, indistintamente, anche alle diverse società del gruppo Cedacri che abbiano emesso Ordini (come di seguito definiti) nei confronti del Fornitore.
- 1.3 In aggiunta alle definizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali, i termini qui di seguito elencati avranno il seguente significato:
- (i) “**Allegato**”: indica qualsiasi documento richiamato nelle presenti Condizioni Generali per costituire parte integrante e sostanziale, accessibile tramite link.
 - (ii) “**Appendice**”: indica le Appendici 1 (*Servizi di Sviluppo Software*), 2 (*Prodotti HW*), 3 (*Programmi in Licenza*), 4 (*Prodotti Informatici*) e 5 (*Dati in Licenza*) alle presenti Condizioni Generali.
 - (iii) “**Bug di Sicurezza**”: indica, a seconda del contesto, i Bug di Sicurezza definiti nelle Appendici 1 (*Servizi di Sviluppo Software*), 3 (*Programmi in Licenza*) e 5 (*Dati in Licenza*).
 - (iv) “**Cambio di Controllo**”: indica l’evento in cui la società che controlla, direttamente o indirettamente, il Fornitore ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ. perde il controllo sul medesimo, ivi inclusi gli eventi di fusione, scissione, conferimento di attività o ramo d’azienda del Fornitore o accorpamento dello stesso con un’altra entità.

- (v) “**Change Request**”: indica un documento elettronico attraverso il quale Cedacri chiede al Fornitore una stima di massima dei tempi e dei costi per implementare:
 - (a) una variazione in diminuzione o in aggiunta del perimetro dei Servizi;
 - (b) una variazione in diminuzione o in aggiunta dei tempi di erogazione dei Servizi; ovvero
 - (c) una variazione nelle modalità di erogazione dei Servizi o delle specifiche tecniche/funzionali degli stessi.
- (vi) “**Codice Sorgente**”: indica un *software* leggibile e in forma tale da poter essere compilato o interpretato in un codice oggetto equivalente, ivi comprese tutte le informazioni tecniche e la documentazione necessarie per l’utilizzo, la riproduzione, la modifica e il miglioramento di tale *software*.
- (vii) “**Dati in Licenza**”: ha il significato di cui all’Appendice 5 (*Dati in Licenza*) delle presenti Condizioni Generali.
- (viii) “**Documentazione**”: indica tutta la documentazione cartacea o elettronica che descrive la Fornitura.
- (ix) “**Errore**”: indica, a seconda del contesto, gli Errori definiti nelle Appendici 3 (*Programmi in Licenza*) e 4 (*Prodotti Informatici*).
- (x) “**Evento di Forza Maggiore**”: indica qualsivoglia evento imprevedibile irresistibile ed esterno al controllo delle Parti (quali guerre, rivolte o altre azioni militari, incendi, esplosioni, uragani, inondazioni, terremoti, disastri nucleari, epidemie o altri disastri naturali), che (1) non sia stato possibile prevedere o impedire usando l’ordinaria diligenza e (2) sia tale da rendere assolutamente impossibile l’adempimento, in tutto o in parte, delle obbligazioni derivanti dalle Condizioni Generali e/o dall’Ordine.
- (xi) “**Fornitore Terzo**”: indica un qualsivoglia fornitore terzo di Servizi, Prodotti HW, Programmi in Licenza, Prodotti Informatici e/o di Dati in Licenza diverso dal Fornitore.
- (xii) “**Fornitura**”: indica congiuntamente i Servizi, i Prodotti HW, i Programmi in Licenza, i Prodotti Informatici e i Dati in Licenza.
- (xiii) “**Giorno Lavorativo**”: indica un qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui le banche sono autorizzate ad essere aperte al pubblico per l’esercizio della loro normale attività sulla Piazza di Milano e di Londra purché non risulti quale giorno festivo ai sensi del Sistema TARGET (“*Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*”).
- (xiv) “**Incidente di Sicurezza**”: indica - qualora applicabile alla specifica tipologia di Fornitura - un evento che può comportare la compromissione della riservatezza, dell’integrità o della disponibilità delle informazioni, dei dati o del Sistema Informativo Cedacri.
- (xv) “**Informazioni Riservate**”: indica tutte le informazioni, scritte, orali, elettroniche o su qualsiasi altro supporto, fornite da o per conto di Cedacri o di un cliente di quest’ultima che non siano pubbliche (compresi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo): (1) il materiale di guida online, le informazioni proprietarie o i segreti commerciali, *know-how*, diritti di proprietà intellettuale, attività di *marketing*, commerciali, legali, operative e amministrative, informazioni su clienti, sul *pricing*, studi di *benchmarking*, posizionamenti commerciali, strategie, specifiche, progetti, piani, disegni, *hardware*, *software*, processi, modelli operativi, dati, prototipi, strutture, locali, sistemi, sicurezza, procedure, le informazioni divulgate al Fornitore da qualsiasi soggetto che abbia un obbligo di riservatezza nei confronti di Cedacri, (2) tutti gli aspetti del *software* di proprietà di Cedacri e del relativo piano di assistenza tecnica e (3) tutti i *report*, copie, riassunti, analisi, dati, piani, previsioni, compilazioni, studi, note, discussioni, interpretazioni, *memorandum* e altri documenti che contengano o altrimenti riflettano ovvero siano generati da qualsiasi informazione specificata nel precedente punto (1) e il suo contenuto, nonché (4) le informazioni che siano state espressamente dichiarate “riservate” da Cedacri,

apprese per o in occasione dell'esecuzione di un Ordine, anche se non concluso.

- (xvi) **"Offerta"**: indica un documento elettronico attraverso il quale il Fornitore propone a Cedacri o a una diversa società del gruppo Cedacri la prestazione di una Fornitura, ovvero una o più variazioni di un Servizio secondo quanto previsto dal successivo articolo 3.7.
- (xvii) **"Ordine"**: indica un documento elettronico attraverso il quale Cedacri o una diversa società del gruppo Cedacri ordina al Fornitore la prestazione di una Fornitura, ovvero una o più variazioni di un Servizio secondo quanto previsto dal successivo articolo 3.7. Ciascun Ordine dovrà contenere le seguenti prescrizioni:
 - (a) la descrizione della Fornitura;
 - (b) l'indicazione del periodo di efficacia dell'Ordine e, se del caso, il termine entro il quale il Fornitore dovrà prestare la Fornitura;
 - (c) l'indicazione dei corrispettivi e delle relative modalità di fatturazione;
 - (d) i livelli di servizio, KPI (*Key Performance Indicator*) e le penali.
- (xviii) **"Parte Sanzionata"**: indica qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica) che sia:
 - (a) indicato in una delle liste relative ai soggetti sanzionati detenute dall'OFAC del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea (o qualsiasi stato membro della stessa), dall'HM Treasury del Regno Unito o da altre autorità con potere sanzionatorio (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'OFAC Specially Designated National - "SDN" - o l'OFAC Sectoral Sanctions Identifications - "SSI");
 - (b) operante, organizzato o residente in un paese/regione soggetto a sanzioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Iran o Crimea);
 - (c) controllato da uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere (a) e (b) (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una filiale posseduta al 50% o più da un "SDN" o "SSI" dell'OFAC);
 - (d) in ogni caso oggetto di sanzioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il governo del Venezuela o qualsiasi entità dallo stesso controllata, compresi i suoi enti e le sue agenzie).
- (xix) **"Prodotto di Fornitori Terzi"**: indica qualsiasi prodotto *software*, *hardware* o altro materiale e/o servizio di proprietà di Fornitori Terzi.
- (xx) **"Prodotto HW"**: ha il significato di cui all'Appendice 2 (*Prodotti HW*) delle presenti Condizioni Generali.
- (xxi) **"Prodotto Informatico"**: ha il significato di cui all'Appendice 4 (*Prodotti Informatici*) delle presenti Condizioni Generali.
- (xxii) **"Programma in Licenza"**: ha il significato di cui all'Appendice 3 (*Programmi in Licenza*) delle presenti Condizioni Generali.
- (xxiii) **"Servizio"**: indica, a seconda del contesto, (1) i Servizi definiti nelle Appendici 1 (*Servizi di Sviluppo Software*), 2 (*Prodotti HW*), 3 (*Programmi in Licenza*), 4 (*Prodotti Informatici*) e 5 (*Dati in Licenza*); ovvero, (2) qualsiasi altro servizio fornito dal Fornitore a Cedacri sulla base di un Ordine.
- (xxiv) **"Sistema Informativo Cedacri"**: indica l'insieme di tutti i prodotti *software* e *hardware* che Cedacri utilizza per lo svolgimento delle proprie attività, i servizi *cloud*, nonché i *database*, i dati e le informazioni ivi memorizzate o comunque disponibili.
- (xxv) **"Software Ancillare"**: indica qualsiasi *software* (o altro materiale/servizio), di proprietà del Fornitore (o di Fornitori Terzi),

eventualmente impiegato dal Fornitore nell'erogazione della Fornitura, il cui utilizzo sia necessario a Cedacri per poter fruire della Fornitura medesima.

- (xxvi) **"Software Open Source"**: indica qualsiasi *software* (o altro materiale/servizio) reso generalmente disponibile al pubblico sotto licenza che non richiede il pagamento di alcun canone o corrispettivo economico per il suo utilizzo.
- (xxvii) **"subappalto"**: indica il subappalto inteso in senso ampio e comprensivo di fattispecie similari quali la sub-esternalizzazione e la sub-fornitura. I termini "subappaltare", "subappaltatore", "subappaltato" e similari devono essere interpretati di conseguenza.
- (xxviii) **"Verifica di Conformità"**: indica la verifica/collauda finali che saranno svolti da Cedacri sulla Fornitura secondo le tempistiche e le modalità eventualmente indicate nel relativo Ordine.
- (xxix) **"Virus"**: indica qualsiasi *virus* di programma informatico, dispositivo "drop dead", "Trojan horse", "time bomb", dispositivo "back door", malware, ransomware o altro virus che sia distruttivo e/o disabilitante o che favorisca o che consenta l'accesso non autorizzato, l'uso o la modifica di qualsiasi sistema di Cedacri o dei dati ad esso associati o che in altro modo interrompa o comprometta il normale funzionamento di qualsiasi sistema di Cedacri.

2. Esecuzione dell'Ordine e rapporti con le Condizioni Generali e le Appendici

2.1 Esecuzione dell'Ordine

L'avvio della Fornitura da parte del Fornitore, anche in assenza della sottoscrizione del relativo Ordine, determinerà l'accettazione da parte dello stesso delle presenti Condizioni Generali.

L'accettazione delle Condizioni Generali e/o dell'Ordine non conferisce al Fornitore alcun diritto di esclusiva.

2.2 Rapporti con le Condizioni Generali e le Appendici

Gli Ordini, le relative Appendici e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali.

Salvo diverse previsioni nei singoli Ordini, questi ultimi saranno indipendenti e non collegati tra loro, per cui la cessazione dell'efficacia di un Ordine non comporterà la cessazione dell'efficacia delle Condizioni Generali né degli altri Ordini.

Qualora i Servizi erogati dal Fornitore consistano, in tutto o in parte, nella rivendita di Prodotti di Fornitori Terzi, l'eventuale accettazione da parte di Cedacri dei termini e delle condizioni di Fornitura imposte dal Fornitore Terzo non farà venire meno gli impegni assunti dal Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni Generali.

Le Parti recepiranno tempestivamente le integrazioni e le modifiche alle presenti Condizioni Generali richieste e raccomandate dalle autorità di vigilanza o derivanti da eventuali modifiche della normativa applicabile.

Cedacri si riserva comunque il diritto di integrare e/o modificare gli Allegati mediante aggiornamento del relativo link.

Qualora la Fornitura sia destinata a supportare prodotti e/o servizi erogati da Cedacri a propri clienti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, in aggiunta alle presenti Condizioni Generali troveranno applicazione le disposizioni disponibili al seguente link: https://www.cedacri.it/cedacri/it/footer/fornitori/CondizioniGenerali/Addendum_DORA.pdf ("Addendum DORA").

Qualora l'Ordine abbia ad oggetto:

- (i) l'erogazione di Servizi di Sviluppo Software, in aggiunta alle presenti Condizioni Generali troveranno applicazione le condizioni di cui all'Appendice 1 (*Servizi di Sviluppo Software*);
- (ii) la fornitura di Prodotti HW, in aggiunta alle presenti Condizioni Generali troveranno applicazione le condizioni di cui all'Appendice 2 (*Prodotti HW*);

- (iii) la fornitura di Programmi in Licenza, in aggiunta alle presenti Condizioni Generali troveranno applicazione le condizioni di cui all'Appendice 3 (*Programmi in Licenza*);
- (iv) la fornitura di Prodotti Informatici, in aggiunta alle presenti Condizioni Generali troveranno applicazione le condizioni di cui all'Appendice 4 (*Prodotti Informatici*);
- (v) la fornitura di Dati in Licenza, in aggiunta alle presenti Condizioni Generali troveranno applicazione le condizioni di cui all'Appendice 5 (*Dati in Licenza*).

In caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali, si applicherà il seguente ordine di prevalenza: (i) Addendum DORA, ove applicabile; (ii) Appendici, ove applicabili; (iii) Condizioni Generali, (iv) Ordini.

3. Modalità di erogazione dei Servizi

3.1 Modalità di erogazione dei Servizi

Il Fornitore assume nei confronti di Cedacri un'obbligazione di risultato in relazione alla erogazione dei Servizi.

Il Fornitore si impegna:

- (i) a erogare i Servizi:
 - (a) a regola d'arte, con la massima diligenza, professionalità, competenza ed efficienza attesa da un operatore qualificato;
 - (b) in piena autonomia e con propria organizzazione di mezzi;
 - (c) nel pieno rispetto degli *standard* tecnici e delle migliori prassi applicabili ai Servizi nonché delle *policy* di controllo accessi e di sicurezza di Cedacri e delle società del gruppo a cui la stessa appartiene;
 - (d) in modo da non causare alcun guasto o malfunzionamento di qualsiasi server centrale, rete e altra apparecchiatura informatica o di comunicazione o sistema di Cedacri e da non causare alcuna interruzione dei processi aziendali di Cedacri e delle altre società appartenenti al gruppo Cedacri;
 - (e) senza introdurre nei server centrali, nelle reti e nelle altre apparecchiature informatiche o di comunicazione o nei sistemi di Cedacri Virus e altri agenti contaminanti o codici o istruzioni che possano essere utilizzati per accedere, modificare, cancellare, corrompere, deteriorare, alterare o danneggiare qualsiasi dato, file o altri programmi informatici utilizzati da Cedacri;
- (ii) a rispettare le presenti Condizioni Generali e le previsioni contenute nei relativi Ordini;
- (iii) a mantenere per tutta la durata dell'erogazione del Servizio risorse adeguate per adempiere correttamente ai propri obblighi ai sensi delle presenti Condizioni Generali e del relativo Ordine;
- (iv) a non causare a Cedacri (o alle diverse società del gruppo a cui la stessa appartiene) qualsivoglia interferenza nello svolgimento delle proprie attività e di quelle dei propri clienti finali;
- (v) a effettuare a propria cura e spese:
 - (a) gli ulteriori servizi e/o attività complementari che, sebbene non espressamente specificati nel relativo Ordine, si rendano comunque necessari per la corretta erogazione dei Servizi;
 - (b) le ulteriori ed eventuali variazioni ai Servizi che si rendessero necessarie: (1) ai sensi della normativa vigente; e/o (2) in base alle istruzioni, raccomandazioni o indicazioni richieste e raccomandate dalle autorità di vigilanza o derivanti da eventuali modifiche della normativa applicabile;
- (vi) a comunicare tempestivamente a Cedacri: (1) il verificarsi di eventuali Incidenti di Sicurezza; o (2) il verificarsi di un eventuale Cambio di Controllo e/o di ogni significativa variazione delle caratteristiche societarie e/o dell'assetto giuridico della società;
- (vii) operare con adeguati livelli di efficienza nella gestione e nella sicurezza dei dati del Sistema Informativo Cedacri sotto l'aspetto della

accessibilità, integrità e riservatezza - anche ai fini del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali - in conformità agli specifici requisiti di sicurezza di cui all'Allegato 3 (*"Norme sulla sicurezza informatica di Cedacri S.p.A."*), accessibile al seguente link: https://www.cedacri.it/cedacri/footer/fornitori/CondizioniGenerali/Allegato_3_Norme_sulla_sicurezza_informatica_di_Cedacri_S.p.A.pdf, nella misura in cui applicabili;

- (viii) concedere in licenza d'uso a Cedacri, senza alcun costo aggiuntivo per quest'ultima, gli eventuali *software* di Fornitori Terzi necessari per l'erogazione dei Servizi.

3.2 Data di avvio-ultimazione dei Servizi e penali

Qualora i Servizi non fossero avviati ovvero ultimati entro i termini indicati negli Ordini, il Fornitore risarcirà Cedacri dei danni e dovrà pagare la penale indicata nel relativo Ordine, salvo il risarcimento del maggior danno e il diritto di Cedacri di risolvere il relativo Ordine ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ.

3.3 Vizi e/o difetti riscontrati durante l'erogazione del Servizio

Qualora Cedacri dovesse riscontrare vizi e/o difetti durante l'erogazione del Servizio, Cedacri potrà, a propria esclusiva discrezione:

- (i) chiedere per iscritto al Fornitore di eliminare i vizi e/o i difetti riscontrati nell'erogazione del Servizio.

In tale ipotesi:

- (a) troverà applicazione la disciplina di cui al successivo articolo 4.1 punto (i); e
- (b) il pagamento dei corrispettivi rimarrà sospeso fino a quando la Verifica di Conformità non abbia avuto un esito positivo comprovato dalla sottoscrizione del relativo verbale da entrambe le Parti;
- (ii) risolvere il relativo Ordine ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ.

3.4 Denuncia di vizi e/o difformità

In deroga a quanto previsto dagli articoli 1666 e 1667 cod. civ., Cedacri avrà il diritto di denunciare eventuali vizi e/o difformità dei Servizi entro 6 (sei) mesi dalla relativa scoperta, fatti salvi eventuali termini più lunghi previsti dalla normativa applicabile.

3.5 Istruzioni impartite da Cedacri

Eventuali istruzioni impartite da Cedacri non saranno idonee ad escludere o limitare l'autonomia decisionale e la responsabilità del Fornitore e/o di eventuali subappaltatori.

Qualsiasi costo derivante da prestazioni eseguite secondo modalità diverse da quanto stabilito dal presente articolo e dal successivo articolo 3.7 rimarrà ad esclusivo carico del Fornitore.

3.6 Nomina di un referente

Il Fornitore indicherà un referente di adeguata *seniority* a cui Cedacri potrà fare riferimento per ogni questione relativa ai Servizi.

3.7 Change Request

A fronte della ricezione di una Change Request, il Fornitore sarà tenuto a rispondere inviando a Cedacri un'Offerta entro i successivi 3 (tre) Giorni Lavorativi. Ciascuna Offerta dovrà obbligatoriamente contenere:

- (i) le specifiche tecniche/funzionali dei Servizi e le tempistiche di erogazione degli stessi;
- (ii) le condizioni che devono essere soddisfatte affinché i Servizi siano conformi alle specifiche tecniche/funzionali;
- (iii) l'indicazione:
 - (a) dei profili professionali richiesti per l'erogazione dei Servizi (con una descrizione di dettaglio relativa ai giorni/uomo e al loro costo unitario);

- (b) di eventuali subappaltatori coinvolti nell'erogazione dei Servizi (con una descrizione di dettaglio dei relativi costi);
- (c) di eventuali *software* di Fornitori Terzi utilizzati nell'erogazione dei Servizi (con una descrizione di dettaglio dei relativi costi); e
- (d) di una tabella riassuntiva dei corrispettivi per l'erogazione dei Servizi oggetto della Change Request.

A fronte della ricezione dell'Offerta, Cedacri avrà la facoltà di emettere un nuovo Ordine. In caso di accettazione del nuovo Ordine da parte del Fornitore, quest'ultimo sarà tenuto a dare esecuzione alla Change Request.

Il Fornitore rinuncia al diritto di recesso e al diritto di rifiutarsi di eseguire le variazioni richieste da Cedacri, previsti, rispettivamente, dagli articoli 1660 e 1661 cod. civ.

3.8 Livelli di servizio e KPI

Il Fornitore si impegna a prestare i Servizi in conformità ai livelli di servizio e/o KPI eventualmente indicati nell'Ordine, fermo restando che gli stessi:

- (i) verranno periodicamente verificati e aggiornati sulla base dello sviluppo delle tecnologie coinvolte e delle eventuali mutate esigenze di Cedacri e/o delle società del gruppo a cui la stessa appartiene; e
- (ii) saranno oggetto di uno specifico *report* di aggiornamento redatto dal Fornitore secondo il format predisposto da Cedacri con cadenza almeno semestrale (o con la diversa scadenza prevista nel relativo Ordine).

In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio, il Fornitore si impegna a pagare in favore di Cedacri le penali previste nel relativo Ordine commisurate all'entità dell'inadempimento, salvo il risarcimento del maggior danno.

3.9 Sospensione dei Servizi

Cedacri si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore la sospensione, totale o parziale, dei Servizi, mediante apposita comunicazione a mezzo p.e.c. In tal caso, i corrispettivi si intenderanno proporzionalmente ridotti.

Al fine di preservare la stabilità dei servizi prestati dai clienti di Cedacri, il Fornitore non potrà sospendere l'erogazione dei Servizi, anche in caso di inadempimento da parte di Cedacri.

3.10 Trasferimento in uscita dei Servizi

In qualsiasi caso di cessazione di un Ordine e/o delle presenti Condizioni Generali, su richiesta di Cedacri, il Fornitore dovrà sottoporre a quest'ultima un piano di trasferimento dei Servizi in essere per evitare qualsivoglia interruzione o limitazione dell'operatività di Cedacri. A tal fine, il Fornitore sarà tenuto a:

- (i) proseguire nell'erogazione dei Servizi (alle medesime condizioni previste nel relativo Ordine) fino al loro completo e ordinato trasferimento a Cedacri (ovvero al soggetto dalla stessa designato); e
- (ii) su richiesta di Cedacri:
 - (a) garantire a proprie spese (salvo il caso in cui sia Cedacri a recedere dal relativo Ordine) tutta l'assistenza necessaria e/o utile al fine di completare il trasferimento;
 - (b) riconsegnare tutto il materiale e quant'altro messo eventualmente a disposizione da Cedacri per l'esecuzione del Servizio una volta completato il suo trasferimento;
 - (c) consegnare ogni chiave fisica o logica, credenziale d'accesso, documentazione tecnica aggiornata, certificazione, registro interventi, o quant'altro necessario a consentire la completa accessibilità di apparecchiature, prodotti o infrastrutture oggetto dell'Ordine cessato e di pertinenza di Cedacri.

3.11 Utilizzo di Software Ancillari nell'erogazione dei Servizi

Il Fornitore consentirà a Cedacri l'utilizzo dei Software Ancillari secondo i termini e le condizioni di cui alle Condizioni Generali e all'Ordine.

4. **Verifica di conformità della Fornitura**

4.1 Salvo diversa indicazione contenuta nel relativo Ordine, la Fornitura (ivi inclusi i Servizi erogati a Cedacri a seguito di una Change Request) sarà oggetto della Verifica di Conformità il cui esito dovrà essere comprovato dalla redazione di un apposito verbale sottoscritto da entrambe le Parti.

La Verifica di Conformità potrà avere: (1) esito positivo, con la conseguenza che la Fornitura si intenderà accettata da Cedacri (fermo restando quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali in materia di denuncia di vizi e/o difformità); ovvero, (2) esito negativo, con la conseguenza che troverà applicazione il successivo paragrafo.

In caso di esito negativo della Verifica di Conformità, Cedacri potrà, a proprio insindacabile giudizio:

- (i) chiedere per iscritto al Fornitore, a spese di quest'ultimo, di: (1) adeguare la Fornitura alle specifiche tecnico-funzionali contenute nel relativo Ordine, ovvero (2) rimuovere i vizi e/o i difetti riscontrati nella Fornitura apportando le modifiche che si rendessero a ciò necessarie, ovvero (3) sostituire la Fornitura.

In tale ipotesi:

- (a) il Fornitore sarà tenuto a porre in essere gli adeguamenti e/o le modifiche entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di Cedacri;
- (b) Cedacri avrà il diritto di applicare una riduzione dei corrispettivi che tenga conto della minore utilità della Fornitura e delle eventuali spese dalla stessa sostenute per fronteggiare tale inadempimento;
- (c) nel caso in cui il Fornitore (per qualsiasi ragione) non riuscisse a provvedervi entro il termine di cui al precedente articolo 4.1 (i) (a), Cedacri potrà porre rimedio agli stessi - direttamente o tramite Fornitori Terzi dalla stessa incaricati - con spese a carico del Fornitore;

ovvero,

- (ii) rifiutare la Fornitura e risolvere il relativo Ordine *ex* articolo 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno. Rimane inteso che tale previsione troverà applicazione anche qualora il Fornitore, al termine del periodo di 10 (dieci) giorni di cui al precedente articolo 4.1 (i) (a), non abbia rimosso i vizi e/o i difetti riscontrati nel Servizio, apportando le modifiche richieste da Cedacri.

4.2 La mancata sottoscrizione del verbale da parte del Fornitore comporterà un esito negativo della Verifica di Conformità con la conseguenza che Cedacri avrà il diritto di risolvere il relativo Ordine salvo il risarcimento del danno.

5. **Dichiarazioni e garanzie del Fornitore**

5.1 Il Fornitore dichiara e garantisce alla data di emissione di ciascun Ordine e, successivamente, alla data di approvazione di ogni proprio bilancio di esercizio:

- (i) di essere una società regolarmente costituita e operante ai sensi delle leggi e dei regolamenti ad essa applicabili;
- (ii) di essere autorizzato allo svolgimento della propria attività;
- (iii) di non versare in nessuna delle circostanze di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter e 2482-quater cod. civ. o altre fattispecie analoghe ai sensi della normativa applicabile;
- (iv) di non versare in stato di crisi, di insolvenza né di essere stato ammesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi;
- (v) di non essere una Parte Sanzionata né di essere al vertice di un gruppo o di appartenere ad un gruppo al cui interno vi sia una Parte Sanzionata;
- (vi) che la Documentazione è completa, aggiornata e idonea a consentire la piena, ottimale ed efficiente fruizione della Fornitura da parte di Cedacri;

- (vii) di conoscere e ritenere esaustiva tutta la Documentazione, l'ambito in cui la Fornitura deve essere prestata e le eventuali istruzioni impartite da Cedacri;
- (viii) che l'esecuzione dell'Ordine non determina né determinerà la violazione: (1) di qualsiasi legge o altra disposizione normativa ad esso applicabile; e (2) del proprio statuto e/o atto costitutivo nonché delle proprie delibere societarie;
- (ix) che il personale impiegato:
- (a) ha l'esperienza, le qualifiche, le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per la prestazione della Fornitura;
 - (b) è stato regolarmente assunto in conformità alla normativa giuslavoristica vigente;
- (x) che il rapporto di lavoro con tutto il personale impiegato per la prestazione della Fornitura è conforme alla vigente normativa, anche in materia previdenziale e contributiva;
- (xi) che non ha sottoscritto e non si è impegnato a sottoscrivere né sottoscriverà per tutta la durata delle presenti Condizioni Generali: (1) alcun accordo che possa interferire con la capacità del Fornitore di prestare la Fornitura; (2) alcun impegno in conflitto con i termini e le condizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali o negli Ordini o che, in generale, possa ostacolare le prestazioni del Fornitore in base alle Condizioni Generali e agli Ordini;
- (xii) che non sussiste alcuna rivendicazione (anche potenziale) relativa alla violazione di brevetti, diritti d'autore, marchi ovvero di appropriazione indebita di segreti commerciali o di altri diritti di proprietà di terzi in relazione alla prestazione della Fornitura, o a qualsiasi altra prestazione contemplata dalle presenti Condizioni Generali e/o da ciascun Ordine;
- (xiii) che l'utilizzo di eventuali Software Open Source non comporterà per Cedacri l'obbligo di divulgare, concedere in licenza o rendere altrimenti disponibile a terzi qualsiasi parte del Sistema Informativo Cedacri o delle Informazioni Riservate;
- (xiv) di disporre dei certificati ISO 27001 per ciascuna delle sedi in cui la Fornitura sarà prestata.
- 5.2 Il Fornitore dovrà informare immediatamente Cedacri nel momento in cui venga a conoscenza di una qualsiasi violazione delle previsioni di cui al precedente articolo 5.1 e dei correttivi che intende porre in essere per porvi rimedio.
- 6. Ulteriori obblighi del Fornitore**
- 6.1 Il Fornitore si impegna a rispettare i seguenti obblighi:
- (i) consegnare a Cedacri, contestualmente all'accettazione dell'Ordine, il *Documento Unico Regolarità Contributiva* (il "DURC") nonché il *Documento Unico Regolarità Fiscale* (il "DURF") aventi entrambi data non anteriore a 4 (quattro) mesi. Una volta scaduto il DURC e/o il DURF, il Fornitore sarà tenuto a trasmetterne immediatamente una copia aggiornata a Cedacri;
 - (ii) su richiesta di Cedacri, comunicare a Cedacri tutte le informazioni riportate nell'Allegato 1 ("*Informazioni sul Fornitore*"), accessibile al seguente link: https://www.cedacri.it/cedacri/it/footer/fornitori/CondizioniGenerali/Allegato_1_Informazioni_sul_Fornitore.pdf, ai fini del rispetto della normativa applicabile;
 - (iii) comunicare immediatamente per iscritto a Cedacri qualsiasi ritardo, anche potenziale e/o prevedibile, nella prestazione della Fornitura, con l'indicazione dettagliata delle ragioni e dei rimedi eventualmente necessari, con costi e spese a proprio carico, a minimizzare il pregiudizio derivante a Cedacri dal ritardo;
 - (iv) collaborare proattivamente con Cedacri e con qualsivoglia autorità di vigilanza, di risoluzione o giudiziaria al fine di affrontare in tempo utile qualsiasi richiesta che dovesse provenire dalle stesse;
 - (v) manlevare e tenere indenne Cedacri da ogni responsabilità solidale che dovesse configurarsi in relazione ad inadempimenti del Fornitore agli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi su
- (vi) ottenere e mantenere in vigore tutte le autorizzazioni amministrative, i permessi, le procure, le licenze o altro atto comunque denominato che sia necessario alla prestazione della Fornitura e, in generale, all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali in conformità alle presenti Condizioni Generali e a ciascun Ordine;
 - (vii) ferma e impregiudicata la facoltà di Cedacri di effettuare controlli e verifiche, anche secondo le modalità di cui al successivo articolo 9:
 - (a) presentare a Cedacri un *report* sullo stato della prestazione della Fornitura entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla relativa richiesta;
 - (b) segnalare immediatamente a Cedacri qualsiasi anomalia, inefficienza, irregolarità, non conformità, vizio e/o difetto di cui venisse a conoscenza durante la prestazione della Fornitura;
 - (viii) segnalare tempestivamente a Cedacri qualsivoglia conflitto di interesse, situazione critica o notizia pregiudizievole (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvedimenti giudiziari, amministrativi, di apertura di qualsivoglia procedura concorsuale o relativi a qualsivoglia strumento di regolazione della crisi ovvero procedimenti che possano assumere rilievo ai fini di qualifica del Fornitore quale "Parte Sanzionata"), riguardante il proprio *status*, quello dei propri soggetti apicali e/o dipendenti, idoneo a pregiudicare la corretta prestazione della Fornitura e/o arrecare un qualunque pregiudizio, anche di carattere reputazionale, a Cedacri o alle società del gruppo cui la stessa appartiene;
 - (ix) mantenere sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni conformi agli *standard* previsti dalla norma ISO 27001 e a fornire a Cedacri (su richiesta di quest'ultima) evidenza della propria certificazione ISO 27001 in corso di validità relativa ai sistemi utilizzati per l'erogazione dei Servizi;
 - (x) sviluppare, attuare, mantenere e testare a propria cura, spese e responsabilità:
 - (a) politiche di continuità aziendale che descrivano in modo puntuale il ciclo di vita della gestione della continuità aziendale nell'erogazione della Fornitura;
 - (b) piani di gestione della continuità aziendale per l'erogazione continuativa e il ripristino della Fornitura (inclusa la disponibilità di soluzioni alternative e referenti/canali di comunicazione da utilizzare) al verificarsi di eventi capaci di pregiudicare, in tutto o in parte, l'erogazione della stessa. Tali piani dovranno: (1) essere conformi ai requisiti definiti nella normativa applicabile e nelle presenti Condizioni Generali; (2) essere allineati e coordinati con il piano di continuità aziendale di Cedacri; e (3) prevedere misure di coordinamento con Cedacri volte alla gestione di eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante l'erogazione dei Servizi;
 - (xi) verificare l'efficacia e l'idoneità dei piani di gestione della continuità aziendale ogni 12 (dodici) mesi mediante un apposito test i cui risultati dovranno essere comunicati immediatamente a Cedacri (su cui non graverà alcun onere di controllo e verifica);
 - (xii) rispettare:
 - (a) la normativa applicabile (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d. lgs. 2008, n. 81 - come successivamente modificato e integrato - e la normativa anticorruzione applicabile) e gli obblighi contrattuali applicabili;
 - (b) le previsioni contenute nell'Allegato 2 ("*Norme sulla continuità operativa di Cedacri S.p.A.*"), accessibile al seguente link: https://www.cedacri.it/cedacri/it/footer/fornitori/CondizioniGenerali/Allegato_2_Norme_sulla_continuita_operativa_di_Cedacri_S.p.A.pdf, e Allegato 3 ("*Norme sulla sicurezza informatica di Cedacri S.p.A.*"), accessibile al seguente

- link: https://www.cedacri.it/cedacri/it/footer/fornitori/CondizioniGenerali/Allegato_3_Norme_sulla_sicurezza_informatica_di_Cedacri_S.p.A.pdf, nella misura in cui applicabili;
- (xiii) su richiesta di Cedacri, correggere eventuali errori ovvero eliminare eventuali vizi e/o difetti nella prestazione della Fornitura, causati da (1) informazioni, istruzioni ovvero dati errati e/o incompleti forniti da Cedacri, nonché (2) azioni o omissioni di quest'ultima. In tale ipotesi, non troverà applicazione il precedente articolo 3.8;
- (xiv) inviare, senza oneri o corrispettivi aggiuntivi a carico di Cedacri, un'elencazione dettagliata di tutti i componenti *software*, ivi compresi i Software Open Source e i programmi informatici di Fornitori Terzi (sBOM – *software* Bill of Material) utilizzati nei *software* oggetto di Fornitura e/o nei relativi aggiornamenti.
- 6.2 Cedacri avrà il diritto di sospendere il pagamento dei corrispettivi – senza applicazione di alcun interesse moratorio – in caso di mancata consegna della documentazione di cui al precedente articolo 6.1 (i).
- 7. Durata**
- 7.1 Le presenti Condizioni Generali hanno efficacia dalla data di emissione dell'Ordine da parte di Cedacri e resteranno in vigore fino al completo esaurimento delle obbligazioni ivi previste.
- 8. Corrispettivi e fatturazione**
- 8.1 Il Fornitore potrà emettere fattura per i corrispettivi stabiliti in ciascun Ordine: (1) a seguito dell'accettazione della Fornitura da parte Cedacri (come risultante dal relativo verbale sottoscritto da entrambe le Parti in caso di esito positivo della Verifica di Conformità); e (2) a condizione che l'Ordine sia stato previamente sottoscritto per accettazione dal Fornitore e trasmesso a Cedacri. I corrispettivi devono intendersi fissi e insuscettibili di variazioni.
- 8.2 Le fatture emesse dal Fornitore saranno pagate entro 90 (novanta) giorni dalla fine del mese in cui sono state emesse.
- 8.3 Cedacri rimborserà al Fornitore tutte le spese da essa preventivamente approvate per iscritto ed effettivamente sostenute dal Fornitore.
- 8.4 Il pagamento dell'Ordine non costituisce rinuncia di Cedacri ai diritti derivanti direttamente o indirettamente dalle presenti Condizioni Generali o dalla normativa applicabile.
- 9. Audit**
- 9.1 Il Fornitore presta il proprio consenso affinché Cedacri, i clienti di Cedacri e le competenti autorità di vigilanza possano eseguire interventi di *audit* presso il Fornitore, senza limitazioni e oneri aggiuntivi a carico di Cedacri.
- 9.2 Per ridurre gli oneri organizzativi il Fornitore metterà a disposizione di Cedacri le relazioni predisposte dalla propria funzione di *internal audit* nonché eventuali certificazioni e/o relazioni di soggetti terzi.
- 9.3 Nel corso degli interventi di *audit*, i soggetti di cui al precedente articolo 9.1 potranno avere accesso ai locali aziendali del Fornitore e dei suoi subappaltatori autorizzati, incluso l'accesso ai dispositivi e ai sistemi utilizzati per la prestazione della Fornitura, a dati, informazioni, procedure informatiche e organizzative attinenti alla prestazione della Fornitura, nei termini e con le modalità che saranno a tal fine concordate.
- 9.4 Salvi i casi di urgenza, gli interventi di cui al presente articolo 9 dovranno essere comunicati al Fornitore con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) Giorni Lavorativi.
- 9.5 In ogni caso, è assicurata a Cedacri la facoltà di effettuare: (1) ispezioni anche a campione – con modalità idonee ad assicurare la *privacy* - sui registri che il Fornitore è obbligato per legge a tenere per la corretta amministrazione del personale impiegato; e (2) ispezioni immediate in caso di accertati o presunti eventi suscettibili di compromettere la sicurezza e/o l'integrità e/o la prestazione della Fornitura, o di presunte o accertate violazioni della normativa in materia di *privacy*.
- 9.6 Per valutare l'efficacia delle misure e dei processi di sicurezza informatica (interni e a difesa da attacchi esterni), Cedacri potrà richiedere al Fornitore di effettuare *penetration test* anche avvalendosi di terze parti e/o di inviare l'esito dei *penetration test* da questo effettuati con cadenza almeno annuale.
- 9.7 Nel caso in cui dovessero essere rilevati vizi e/o difetti ovvero non conformità nella Fornitura prestata rispetto a quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali e/o in ciascun Ordine, i costi relativi all'attività di *audit* posta in essere da o per conto di Cedacri saranno a carico del Fornitore che dovrà compiere, a propria cura e spese, ogni intervento necessario per la correzione dei vizi o non conformità senza pregiudizio per i livelli di servizio eventualmente previsti e gli ulteriori rimedi in favore di Cedacri.
- 9.8 Il Fornitore prende atto del diritto di raccolta di informazioni e di indagine delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione di cui all'articolo 65, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/EU e all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2014/59/EU.
- 10. Subappalto**
- 10.1 Il Fornitore che intenda avvalersi di un subappaltatore dovrà ottenere il previo consenso scritto di Cedacri comunicando alla stessa le informazioni di cui all'Allegato 5 (*"Elenco dei Subappaltatori"*), accessibile al seguente link: https://www.cedacri.it/cedacri/it/footer/fornitori/CondizioniGenerali/Allegato_5_Elenco_dei_Subappaltatori.pdf, delle quali garantisce la veridicità e la correttezza.
- Cedacri si riserva comunque il diritto di chiedere al Fornitore informazioni e documenti aggiuntivi rispetto a quanto sopra indicato.
- 10.2 Nei casi in cui Cedacri fornisca il proprio consenso al subappalto, il Fornitore sarà tenuto a:
- (i) includere nei contratti con i propri subappaltatori coinvolti nella prestazione della Fornitura previsioni analoghe a quelle previste nelle presenti Condizioni Generali, nelle relative Appendici e negli Allegati. Cedacri potrà richiedere in ogni momento copia di tali contratti allo scopo di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente articolo 10;
 - (ii) controllare e coordinare l'attività dei propri subappaltatori (ivi incluso il rispetto della normativa applicabile), di cui rimane in ogni caso responsabile; e
 - (iii) informare Cedacri per iscritto:
 - (a) preventivamente in merito a eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie in relazione ai subappalti riguardanti la Fornitura, affinché Cedacri possa comunicare il proprio assenso o il proprio dissenso. In caso di dissenso, sarà onere del Fornitore formulare una proposta alternativa;
 - (b) preventivamente, nel caso in cui il subappalto aumenti notevolmente i rischi, oppure prontamente nel caso in cui un subappaltatore non rispetti gli impegni contenuti nel presente articolo 10;
- 10.3 Il Fornitore è e rimane obbligato in via principale - e comunque in solido con gli eventuali subappaltatori - nei confronti di Cedacri per la corretta prestazione della Fornitura e per l'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali e dal relativo Ordine nonché gravanti per legge sugli eventuali subappaltatori.
- 10.4 Cedacri potrà revocare il proprio consenso al subappalto per ragionevoli motivi (ad esempio nel caso in cui (i) il subappalto possa avere effetti negativi rilevanti o (ii) aumenti notevolmente i rischi per Cedacri e/o clienti di Cedacri, oppure (iii) venga violata una disposizione prevista dal

presente articolo 10). In tale ipotesi, il Fornitore dovrà: (1) cessare prontamente di avvalersi del relativo subappaltatore; (2) se richiesto da Cedacri, proporre a quest'ultima un nuovo subappaltatore entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; e (3) garantire a Cedacri che la rimozione ovvero l'eventuale sostituzione del subappaltatore avvenga senza costi a carico di Cedacri nonché senza inconvenienti o possibili ripercussioni negative sugli obblighi assunti dal Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni Generali e del relativo Ordine.

11. Risoluzione e recesso

11.1 Clausola risolutiva espressa

Fatti salvi i diritti di risoluzione e recesso di Cedacri previsti nelle presenti Condizioni Generali, nonché disciplinati dalla normativa applicabile, Cedacri potrà dichiarare, a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata A/R, la risoluzione immediata e di diritto di ciascun Ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., in caso di:

(i) violazione delle previsioni di cui:

- (a) agli articoli 3 (*Modalità di erogazione dei Servizi*), 5 (*Dichiarazioni e garanzie del Fornitore*), 6 (*Ulteriori obblighi del Fornitore*), 9 (*Audit*), 10 (*Subappalto*), 13 (*Riservatezza*), 14 (*Protezione dei dati personali*), 15 (*Proprietà intellettuale*), 17 (*Assicurazione*), 18 (*Manleva*), 20 (*Modello organizzativo e codice etico adottati da Cedacri*) e 22 (*Divieto di cessione*) delle presenti Condizioni Generali;
- (b) agli articoli 3 (*Subappalto*), 4 (*Audit*), 4 (*Ulteriori obblighi del Fornitore*) e 7 (*Protezione dei dati*) dell'Addendum DORA, ove applicabile;
- (c) all'articolo 2 (*Servizi di Sviluppo Software*) dell'Appendice 1 (*Servizi di Sviluppo Software*), ove applicabile;
- (d) agli articoli 2 (*Consegna dei Prodotti HW*) e 4 (*Dichiarazioni e garanzie sui Prodotti HW*) dell'Appendice 2 (*Prodotti HW*), ove applicabile;
- (e) agli articoli 3 (*Installazione dei Programmi in Licenza*), 4 (*Obblighi del Fornitore*) e 5 (*Dichiarazioni e garanzie sui Programmi in Licenza*) dell'Appendice 3 (*Programmi in Licenza*), ove applicabile;
- (f) agli articoli 3 (*Obblighi del Fornitore*) e 4 (*Dichiarazioni e garanzie sui Prodotti Informatici*) dell'Appendice 4 (*Prodotti Informatici*), ove applicabile;
- (g) agli articoli 3 (*Obblighi del Fornitore*) e 4 (*Dichiarazioni e garanzie sui Dati in Licenza*) dell'Appendice 5 (*Dati in Licenza*), ove applicabile;

(ii) raggiungimento, su base annua, di un ammontare di penali per mancato rispetto dei livelli di servizio (ove previste) pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo pagato nel corso del relativo anno (salvo diversa percentuale indicata nell'Ordine).

11.2 Diffida ad adempiere

In ogni caso Cedacri potrà intimare al Fornitore, attraverso l'invio, a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata A/R, di una specifica diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 cod. civ., di porre rimedio all'inadempimento del Fornitore in un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, l'Ordine si intenderà risolto, fermo, in ogni caso, il diritto di Cedacri di ottenere il risarcimento dei danni. In tal caso, la risoluzione opererà di diritto decorso il predetto termine, qualora il Fornitore non abbia nel frattempo posto rimedio al proprio inadempimento.

11.3 Recesso

Cedacri potrà recedere da qualsiasi Ordine in essere, in tutto in parte, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla comunicazione da inviare al Fornitore a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata A/R.

Nelle ipotesi di recesso, il Fornitore avrà diritto esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi alla prestazione della Fornitura fino al

giorno di efficacia del recesso, purché gli stessi siano stati erogati in conformità ai termini e alle condizioni contenuti nelle presenti Condizioni Generali e/o dell'Ordine, con rinuncia espressa al mancato guadagno, a qualsiasi ulteriore pretesa di natura risarcitoria e/o indennitaria e/o legata al rimborso di eventuali spese sostenute.

L'accesso ai dati relativamente alla Fornitura sarà garantito anche in caso di insolvenza, scioglimento e/o cessazione dell'attività del Fornitore.

12. Forza maggiore

12.1 Nessuna Parte sarà ritenuta responsabile dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento delle presenti Condizioni Generali e/o di ciascun Ordine causati da Eventi di Forza Maggiore. L'Evento di Forza Maggiore non potrà essere invocato dalla Parte già inadempiente nel momento in cui si verifica.

12.2 Nel caso in cui si verifichi un Evento di Forza Maggiore che impedisca in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni di una delle Parti, tale Parte dovrà informarne per iscritto l'altra immediatamente e comunque non oltre 2 (due) giorni dal verificarsi di tale evento e la Parte inadempiente dovrà porre in essere le misure necessarie e/o opportune e/o suggerite dall'altra Parte per mitigare gli effetti dell'inadempimento.

12.3 Se, nonostante le misure adottate, l'esecuzione dell'Ordine risultasse comunque impossibile o venisse ritardata di oltre 1 (uno) mese, Cedacri potrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., a mezzo p.e.c., la risoluzione di diritto del relativo Ordine.

13. Riservatezza

13.1 Durante la vigenza delle presenti Condizioni Generali, Cedacri darà esclusivamente al Fornitore accesso alle Informazioni Riservate nella misura necessaria per la prestazione della Fornitura in base a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali e/o da ciascun Ordine.

13.2 Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 13.6, il Fornitore si impegna a non divulgare ad alcun soggetto terzo (ivi inclusi clienti, subappaltatori, consulenti e/collaboratori) e/o utilizzare in qualsiasi modo le Informazioni Riservate, se non con l'espressa autorizzazione scritta di Cedacri.

13.3 Il Fornitore sarà comunque responsabile di qualsiasi violazione degli obblighi di riservatezza da parte del proprio personale e di eventuali terzi autorizzati da Cedacri ai sensi del precedente articolo 13.2.

13.4 Tutte le Informazioni Riservate fornite da o per conto di Cedacri o di un cliente di quest'ultima sono e rimarranno di proprietà di Cedacri o del cliente (a seconda dei casi).

13.5 L'esistenza e i contenuti delle presenti Condizioni Generali, così come la Fornitura prestata a Cedacri, costituiscono Informazioni Riservate che non potranno essere oggetto di diffusione e/o pubblico annuncio da parte del Fornitore senza il previo consenso scritto di Cedacri.

13.6 Il Fornitore si impegna a utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente allo scopo di prestare la Fornitura.

13.7 Le Informazioni Riservate saranno conservate in condizioni di sicurezza dal Fornitore, utilizzando misure di sicurezza fisiche, tecniche e organizzative non inferiori alle misure di sicurezza utilizzate dal Fornitore per proteggere le proprie informazioni riservate.

13.8 Il Fornitore non dovrà copiare, duplicare, decodificare, decompilare, disassemblare, registrare, "sbloccare" o riprodurre in altro modo qualsiasi parte delle Informazioni Riservate ("**Reverse Engineering**"), né tentare di fare quanto sopra, senza il previo consenso scritto di Cedacri. Qualsiasi manifestazione tangibile di Informazioni Riservate che possa essere generata dal Fornitore, in conformità o in violazione del presente articolo 13, sarà considerata di esclusiva proprietà di Cedacri e pienamente soggetta agli obblighi di riservatezza qui previsti.

13.9 Il Fornitore non effettuerà alcuna copia delle Informazioni Riservate (salvo che non sia strettamente necessario per la prestazione della Fornitura) e qualsiasi copia sarà trattata come Informazione Riservata nella stessa misura dell'originale.

13.10 Il Fornitore dovrà segnalare immediatamente a Cedacri qualsiasi tentativo, da chiunque effettuato, di: (1) utilizzare o divulgare le Informazioni

Riservate senza l'autorizzazione di Cedacri o (2) effettuare il Reverse Engineering di qualsiasi parte del *software* di proprietà di Cedacri o delle società del gruppo cui Cedacri appartiene.

- 13.11 Il Fornitore dovrà cessare immediatamente di utilizzare tutte le Informazioni Riservate, dandone espressa conferma per iscritto a Cedacri:
- (i) al termine della prestazione della Fornitura;
 - (ii) entro 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta scritta di Cedacri; o
 - (iii) alla scadenza delle presenti Condizioni Generali e/o in caso di risoluzione di un Ordine in relazione al quale è stato fornito l'accesso a dette Informazioni Riservate.
- In tal caso, il Fornitore dovrà restituire tutte le Informazioni Riservate di cui è venuto in possesso senza conservarne alcuna copia, siano esse tangibili o archiviate in qualsiasi memoria informatica o supporto di memorizzazione (compresi tutti gli studi, i documenti di lavoro, i programmi, le note, le analisi, i grafici, i *memorandum* e simili, generati dal Fornitore e derivanti dalle Informazioni Riservate).
- 13.12 Il Fornitore riconosce che Cedacri non si assume alcuna responsabilità in relazione alla completezza, accuratezza ed esaustività delle Informazioni Riservate.
- 13.13 La cessazione del diritto del Fornitore di utilizzare le Informazioni Riservate non comporterà la cessazione degli ulteriori obblighi posti a suo carico ai sensi del presente articolo 13.
- 13.14 I termini di qualsiasi accordo di riservatezza stipulato tra le Parti prima della data di accettazione dell'Ordine continueranno ad avere piena validità ed efficacia e non sostituiranno le presenti Condizioni Generali, ma le rispettive disposizioni dovranno essere interpretate le une per mezzo delle altre per consentire a Cedacri la massima tutela delle Informazioni Riservate.

14. Protezione dei dati personali

- 14.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti per le finalità di gestione delle presenti Condizioni Generali e/o di ciascun Ordine in conformità e nel rispetto della normativa applicabile in materia di *privacy* e protezione dei dati personali (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il D. Lgs. 196/2003, come successivamente modificato e integrato, nonché il Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")) e, ove applicabile, dell'accordo per il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR ("DPA").
- 14.2 Nella misura in cui la Fornitura prestata dal Fornitore comporti il trattamento di dati personali di cui Cedacri è titolare e/o responsabile, le Parti disciplinano lo svolgimento delle attività di trattamento e la nomina del Fornitore a responsabile e/o sub-responsabile del trattamento (a seconda dei casi) con apposito DPA, secondo il modello di cui all'Allegato 4 ("Data Processing Agreement"), accessibile al link: https://www.cedacri.it/cedacri/it/footer/fornitori/CondizioniGenerali/Allegato_4_Data_Processing_Agreement.pdf, da sottoscrivere contestualmente all'accettazione dell'Ordine che comporti il trattamento di dati personali. Il Fornitore dichiara di possedere esperienza, capacità e affidabilità per essere designato quale responsabile e/o sub-responsabile del trattamento.
- 14.3 Qualora il Fornitore affidi a un sub-responsabile del trattamento l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto di Cedacri), dovrà sottoscrivere un contratto che imponga, nella sostanza, al sub-responsabile gli stessi obblighi di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento dei dati. Su richiesta di Cedacri, il Fornitore consegnerà copia del contratto stipulato con il sub-responsabile e di ogni successiva modifica. Il Fornitore si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui è soggetto ai sensi del contratto e della normativa applicabile.
- 14.4 Il Fornitore si impegna a comunicare a Cedacri il luogo di erogazione della Fornitura e l'ubicazione dei *data center*, propri e di eventuali subappaltatori, inclusa ogni successiva variazione, affinché Cedacri possa esprimere il proprio consenso scritto, in difetto del quale la variazione si intenderà non consentita. Resta inteso che qualsiasi variazione autorizzata del luogo di prestazione della Fornitura e/o di ubicazione dei *data center* non dovrà comportare alcun degrado nella qualità della Fornitura prestata

e/o una variazione degli obblighi a carico del Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni Generali.

15. Proprietà intellettuale

- 15.1 Il Fornitore dichiara e garantisce di disporre validamente di ogni diritto di proprietà industriale o intellettuale, registrato o non registrato (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti d'autore, diritti connessi, diritti *sui generis*, diritti sui *database*, marchi, segni distintivi, brevetti, disegni, modelli e segreti commerciali), utilizzato o, comunque, coinvolto nella prestazione della Fornitura e, in particolare, quelli della prestazione della Fornitura, ivi inclusi i diritti di proprietà intellettuale sul Software Sviluppato.
- 15.2 Il Fornitore dichiara e garantisce altresì che:
- (i) nessuna informazione, tecnologia o *know-how* utilizzato dal Fornitore per la prestazione della Fornitura è di proprietà di terzi; e
 - (ii) la prestazione della Fornitura non viola alcun diritto di proprietà intellettuale di terzi.
- 15.3 Nel caso in cui a Cedacri venga contestato che l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale costituisce violazione di diritti di titolarità di un soggetto terzo, il Fornitore, a discrezione di Cedacri, dovrà, a propri costi e spese e fermo restando il diritto di Cedacri di agire per il risarcimento del danno:
- (i) acquisire a favore di Cedacri una licenza d'uso dei diritti di tale soggetto terzo; ovvero
 - (ii) eliminare ogni potenziale violazione dei diritti del terzo.
- 15.4 Qualora nessuna delle ipotesi di cui al precedente articolo 15.3 fosse percorribile, Cedacri potrà risolvere il relativo Ordine ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 15.5 Tutti i diritti di proprietà intellettuale sul Sistema Informativo Cedacri, nonché sui prodotti, i *software*, le banche dati e gli strumenti eventualmente messi a disposizione da Cedacri per consentire al Fornitore di prestare la Fornitura, sono e rimangono di esclusiva titolarità di Cedacri. In nessun caso le presenti Condizioni Generali potranno intendersi quale concessione di licenza d'uso o cessione a favore del Fornitore dei predetti diritti di proprietà intellettuale.
- 15.6 Il Fornitore si impegna ad utilizzare quanto messo a disposizione da Cedacri ai sensi del precedente articolo 15.5 per le sole finalità di prestazione della Fornitura, e non potrà in alcun modo copiare, asportare, duplicare e/o riprodurre, anche solo parzialmente, il Sistema Informativo Cedacri, che costituisce, in ogni sua componente e configurazione, un'Informazione Riservata ai sensi delle presenti Condizioni Generali.
- 15.7 Fermo quanto sopra previsto, il Fornitore si impegna ad astenersi da qualunque utilizzo, per qualsiasi finalità, di marchi e/o segni distintivi di titolarità o comunque utilizzati da Cedacri e/o dalle società del gruppo cui Cedacri appartiene, salvo diversa autorizzazione scritta in tal senso.
- 15.8 Il Fornitore si impegna a comunicare a Cedacri ogni violazione, potenziale o attuale, dei diritti di proprietà intellettuale di titolarità di quest'ultima della quale sia venuto a conoscenza.
- #### 16. Status di collaboratore indipendente e fornitura di personale
- 16.1 Il Fornitore sarà sempre considerato un collaboratore indipendente di Cedacri e nulla di quanto qui previsto potrà essere interpretato come creazione di una società, un'associazione di qualsiasi specie o natura (o altro soggetto giuridico), ovvero, di un rapporto di *partnership*, agenzia, *joint venture* o rapporto di lavoro subordinato.
- 16.2 Il Fornitore riconosce e accetta di non avere alcuna autorità per vincolare Cedacri né per sottoscrivere contratti da o per conto di Cedacri. È fatto, inoltre, divieto al Fornitore di adottare condotte che possano ingenerare nei terzi l'affidamento di avere il potere di assumere impegni per conto di Cedacri.
- 16.3 In qualsiasi momento, Cedacri può, a sua esclusiva discrezione, comunicare al Fornitore la necessità di sostituire, in tutto o in parte, il personale impiegato nella prestazione della Fornitura. Al ricevimento di tale motivata comunicazione, il Fornitore dovrà immediatamente rimuovere tale

personale e sottoporre a Cedacri, per il suo consenso, che non sarà irragionevolmente negato, il nome e le qualifiche del personale sostitutivo individuato. Una volta che Cedacri avrà prestato il proprio consenso scritto alla sostituzione proposta, il Fornitore farà in modo che il sostituto inizi la prestazione della Fornitura non appena possibile.

- 16.4 Cedacri può, a propria esclusiva discrezione, negare e/o limitare, in qualsiasi momento, l'accesso del personale del Fornitore ai suoi locali o a qualsiasi Informazione Riservata.

17. Assicurazione

- 17.1 Il Fornitore dichiara di aver stipulato con una primaria compagnia assicurativa - e si impegna a mantenere in vigore durante la prestazione della Fornitura - una o più polizze a copertura di tutti i rischi derivanti dalla prestazione della Fornitura (tra cui il rischio informatico), compresa (1) la responsabilità civile nei confronti dei terzi (RCT/RCO) e (2) la responsabilità professionale (RC Professionale) del Fornitore, del personale impiegato dal Fornitore e dai suoi sub-fornitori/subappaltatori per eventuali danni arrecati a terzi, a Cedacri e/o al personale di quest'ultima. Tali polizze, in particolare, dovranno: (1) prevedere massimali adeguati alla tipologia di Fornitura prestata; e (2) escludere l'azione di rivalsa da parte della compagnia assicurativa nei confronti di Cedacri.

- 17.2 Su richiesta di Cedacri, il Fornitore consegnerà a quest'ultima copia delle polizze di cui al precedente articolo 17.1.

18. Manleva

- 18.1 Anche dopo la cessazione dell'efficacia delle presenti Condizioni Generali, il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne Cedacri da qualsiasi danno, passività, sopravvenienza passiva, minusvalenza, insussistenza di attivo, domanda, perdita, spesa, costo, tassa, imposta, multa o sanzione, ivi comprese le spese legali per consulenze di altra natura che Cedacri dovesse subire o sostenere fronte di:

- (i) azioni legali intentate o minacciate da terzi per la violazione di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale da parte del Fornitore;
- (ii) errori od omissioni del Fornitore (o di eventuali subappaltatori nella prestazione della Fornitura) e/o della falsità delle dichiarazioni e garanzie prestate ai sensi delle presenti Condizioni Generali; e
- (iii) qualsivoglia violazione della normativa applicabile da parte del Fornitore.

- 18.2 Nell'ipotesi di cui al precedente articolo 18.1, il Fornitore rimborserà a Cedacri i danni e le spese da questa subiti o sostenuti: (1) in conseguenza di decisioni giudiziali o arbitrali o in forza di transazioni relative alle predette rivendicazioni e pretese di terzi, (2) per ottenere, dai terzi aventi il diritto di disporre, la possibilità di continuare ad usare il brevetto, l'opera, e/o la Fornitura in questione, (3) per sostituire o modificare i predetti elementi per renderne legale l'uso.

19. Responsabilità del Fornitore

- 19.1 Il Fornitore dovrà rispondere, a titolo di responsabilità contrattuale o extra-contrattuale, dei danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti (sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante) causati dal Fornitore, dal personale del Fornitore o dai subappaltatori autorizzati a Cedacri, alle società appartenenti al gruppo Cedacri e/o a terzi.

20. Modello organizzativo e codice etico adottati da Cedacri

- 20.1 Il Fornitore dichiara di conoscere e rispettare il d. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come successivamente modificato e integrato) e si impegna a non porre in essere comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato ivi previste.

- 20.2 Il Fornitore dichiara di conoscere e di avere preso visione del codice etico e del modello organizzativo adottati da Cedacri, entrambi disponibili sul sito internet www.cedacri.it.

21. Compensazione

- 21.1 In deroga a quanto stabilito dagli articoli 1241 e ss. cod. civ., Cedacri potrà compensare le somme da essa dovute con i crediti maturati a qualsiasi titolo verso il Fornitore, indipendentemente dal titolo per il quale è sorto tale credito/debito e dalla circostanza che essi siano o meno certi,

liquidi o esigibili, a condizione che gli stessi non siano stati contestati per iscritto dal Fornitore con motivazione adeguata e circostanziata.

22. Divieto di cessione

- 22.1 È fatto divieto al Fornitore di cedere:

- (i) i diritti e gli obblighi previsti dalle presenti Condizioni Generali e/o da ciascun Ordine (ivi compreso qualsivoglia diritto di credito dalle stesse derivante) e
 - (ii) le presenti Condizioni Generali e/o ciascun Ordine,
- senza il previo consenso scritto di Cedacri.

- 22.2 Cedacri potrà cedere i singoli Ordini e/o i diritti e/o gli obblighi da essi derivanti alle società del gruppo cui appartiene, previa comunicazione scritta al Fornitore.

23. Legge Applicabile e Foro Competente

- 23.1 Le Condizioni Generali e ciascun Ordine sono regolati dalla legge italiana.

- 23.2 Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente i conflitti che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione delle Condizioni Generali e/o di ciascun Ordine, tramite l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Milano (il cui regolamento dichiarano sin d'ora di conoscere ed accettare). Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà sottoposta alla competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Milano.

24. Elezione di domicilio e comunicazioni

- 24.1 Qualsiasi comunicazione ai sensi delle presenti Condizioni Generali dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata A/R e si intenderà eseguita al momento della ricezione del messaggio di posta elettronica, sempreché sia indirizzata come segue:

- (i) quanto a Cedacri:

Cedacri S.p.A.

Corso Monforte 30, 20122 Milano

Telefono: (+39) 0521 – 8071

Posta elettronica certificata (p.e.c.): cedacri@postacert.cedacri.it

- (ii) quanto al Fornitore, presso gli indirizzi riportati nel relativo Ordine.

- 24.2 Con le medesime modalità di cui al precedente articolo 24.1, ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra Parte l'eventuale mutamento del proprio indirizzo.

- 24.3 Ciascuna Parte elegge domicilio nei luoghi indicati nel presente articolo 24 anche al fine di eventuali atti giudiziari relativi alle controversie di cui al precedente articolo 23.

- 24.4 Eventuali comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno prive di efficacia.

25. Miscellanea

- 25.1 Qualsiasi modifica delle presenti Condizioni Generali sarà efficace solo se effettuata per iscritto e sottoscritta da ciascuna Parte.

- 25.2 La dichiarazione di invalidità o inapplicabilità di una specifica disposizione non renderà invalide le restanti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali.

- 25.3 L'eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto ai comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione delle presenti Condizioni Generali non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni qui previste.

Elenco delle Appendici:

Appendice 1 (Servizi di Sviluppo Software)

Appendice 2 (*Prodotti HW*)

Appendice 3 (*Programmi in Licenza*)

Appendice 4 (*Prodotti Informatici*)

Appendice 5 (*Dati in Licenza*)

APPENDICE 1

(Servizi di Sviluppo Software)

* * *

1. Oggetto e definizioni

1.1 In aggiunta alle definizioni contenute nelle Condizioni Generali, i termini qui di seguito elencati avranno il seguente significato:

- (i) **“Bug di Sicurezza”**: indica una vulnerabilità, debolezza o difetto potenzialmente sfruttabile del Software Sviluppato, che può compromettere la riservatezza, l'integrità o la disponibilità dei dati o del Sistema Informativo Cedacri.
- (ii) **“Servizio”**: indica congiuntamente il Servizio di Assistenza e di Manutenzione e il Servizio di Sviluppo Software, nonché qualsivoglia altro servizio erogato dal Fornitore a Cedacri sulla base di un Ordine.
- (iii) **“Servizio di Assistenza e di Manutenzione”**: indica il Servizio di assistenza e di manutenzione sul Software Proprietario commissionato da Cedacri al Fornitore sulla base di un Ordine, che comprende anche la correzione dei Bug di Sicurezza del Software Proprietario, mediante la fornitura tempestiva di *patch* e aggiornamenti.
- (iv) **“Servizio di Sviluppo Software”**: indica il servizio di sviluppo commissionato da Cedacri al Fornitore sulla base di un Ordine ai sensi del successivo articolo 2.
- (v) **“Software Proprietario”**: indica qualsiasi *software* (o altro materiale/servizio) di proprietà del Fornitore che sia stato concesso in licenza d'uso a Cedacri.
- (vi) **“Software Sviluppato”**: indica qualsiasi *software* o componente di un *software* oggetto di un Servizio di Sviluppo Software.

2. Servizi di Sviluppo Software

2.1 Qualora uno o più Ordini abbiano ad oggetto il Servizio di Sviluppo Software, il Fornitore si impegna altresì a:

- (i) sviluppare *software* in conformità ai più elevati *standard* di sviluppo sicuro del *software*, dichiarando espressamente lo standard utilizzato per lo sviluppo e assicurando che il *software* rilasciato o comunque utilizzato per l'erogazione di Servizi non contenga vulnerabilità, elementi informativi di contaminazione o Virus;
- (ii) non utilizzare alcun Software Open Source distribuito mediante licenze non permissive o “Copy Left forti” (a titolo esemplificativo e non esaustivo: General Public License GPL, Affero General Public License AGPL, European Union Public License EUPL) o, comunque, non compatibile con un utilizzo commerciale;
- (iii) inviare, senza oneri o corrispettivi aggiuntivi carico di Cedacri, un'elencazione dettagliata di tutti i componenti *software*, ivi compresi i Software Open Source e i programmi informatici di Fornitori Terzi (sBOM – *software* Bill of Material) che prevede di utilizzare nel Software Sviluppato, fermo restando il diritto di Cedacri di proibire il relativo utilizzo a proprio insindacabile giudizio;
- (iv) inviare una versione aggiornata dello (sBOM – *software* Bill of Material) al momento della consegna del Software Sviluppato senza oneri o corrispettivi aggiuntivi a carico di Cedacri;
- (v) garantire cicli di *patching* con tempistiche parametriche sulla *severity* in caso di Bug di Sicurezza riscontrate sul Software Sviluppato successivamente al rilascio;
- (vi) non introdurre Virus in alcun materiale e/o *software* e/o in alcun sistema appartenente a Cedacri.

Qualora dovesse risultare che un Virus è stato introdotto durante l'erogazione dei Servizi, il Fornitore: (1) segnalerà tale circostanza a Cedacri non appena ne verrà a conoscenza e fornirà tutte le informazioni richieste da Cedacri in relazione al Virus, alle modalità con cui è stato introdotto e all'effetto che il Virus stesso ha avuto o potrebbe avere; (2) coopererà pienamente con Cedacri nell'adozione delle azioni correttive necessarie per eliminare il Virus e adotterà

tutte le misure ragionevoli per evitare che tale circostanza si ripeta (ivi inclusa l'implementazione di politiche e processi appropriati per prevenire ulteriori eventi); (3) se richiesto da Cedacri dovrà, a propria cura e spese, rimuovere il Virus dai sistemi di Cedacri (o da quelli che quest'ultima indicherà) e porre rimedio a qualsiasi conseguenza derivante dall'introduzione o dalla proliferazione del Virus.

2.2 Il Software Sviluppato sarà oggetto della Verifica di Conformità, fermo restando che in caso di esito negativo, il Fornitore sarà altresì tenuto a: (1) rimuovere il Software Sviluppato eventualmente installato secondo le specifiche fornite da Cedacri per il ripristino dello stato precedente e (2) rimborsare a Cedacri tutti i corrispettivi dalla stessa eventualmente pagati in relazione al Software Sviluppato.

2.3 Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 15.1 delle Condizioni Generali, il Fornitore dichiara e garantisce di disporre validamente di ogni diritto di proprietà industriale o intellettuale, registrato o non registrato (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti d'autore, diritti connessi, diritti sui generis, diritti sui database, marchi, segni distintivi, brevetti, disegni, modelli e segreti commerciali), utilizzato o, comunque, coinvolto nella prestazione della Fornitura e, in particolare, quelli sorti per effetto della prestazione della Fornitura, ivi inclusi i diritti di proprietà intellettuale sul Software Sviluppato, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 2.4.

2.4 Tutti i diritti di proprietà intellettuale sorti in occasione o in conseguenza della prestazione della Fornitura così come quelli sul Software Sviluppato saranno di piena ed esclusiva titolarità di Cedacri. Il Fornitore si impegna a consegnare a Cedacri, in ogni momento e dietro richiesta di quest'ultima, il Codice Sorgente del Software Sviluppato, debitamente commentato e corredato della relativa documentazione. La proprietà del *software* del Fornitore e/o del Fornitore Terzo, le cui licenze d'uso sono concesse dal Fornitore a Cedacri nell'ambito della prestazione della Fornitura, rimarrà a carico del Fornitore e/o del Fornitore Terzo medesimo.

* * *

APPENDICE 2

(Prodotti HW)

* * *

1. Oggetto e definizioni

1.1 In aggiunta alle definizioni contenute nelle Condizioni Generali, i termini qui di seguito elencati avranno il seguente significato:

- (i) **“Documentazione”**: indica tutta la documentazione cartacea o elettronica che descrive l'utilizzo dei Prodotti HW e la loro manutenzione, ovvero l'erogazione di eventuali Servizi.
- (ii) **“Prodotto HW”**: indica qualsivoglia bene materiale venduto dal Fornitore sulla base di un Ordine.
- (iii) **“Servizio”**: indica qualsivoglia servizio eventualmente accessorio alla fornitura di un Prodotto HW che dovrà essere erogato dal Fornitore sulla base di un Ordine.

2. Consegna dei Prodotti HW

2.1 Condizioni di consegna

Tutte le consegne dei Prodotti HW dovranno essere effettuate alla data e nel luogo di consegna indicati nel relativo Ordine (il **“Luogo di Consegna”**).

Salvo diverse previsioni contenute nell'Ordine, il Fornitore non potrà effettuare consegne parziali dei Prodotti HW.

Il Fornitore sarà responsabile di tutte le operazioni di trasporto e di consegna dei Prodotti HW, con costi e spese a suo carico, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 (come successivamente modificato e integrato).

Nel caso in cui venissero consegnati Prodotti HW in eccesso rispetto a quanto indicato nell'Ordine, Cedacri si riserva la facoltà di rifiutare e restituire al Fornitore i Prodotti HW in eccesso, addebitando allo stesso le spese ed eventuali danni correlati.

2.2 Imballaggio dei Prodotti HW

Il Fornitore è responsabile dell'imballaggio dei Prodotti HW che dovrà essere adeguato alle loro caratteristiche tecniche e a quelle dei mezzi utilizzati per la consegna. Eventuali danni causati da difetti nell'imballaggio saranno a carico del Fornitore.

2.3 Data di consegna dei Prodotti HW e penali

Qualora i Prodotti HW non fossero consegnati entro i termini indicati negli Ordini, il Fornitore dovrà pagare la penale indicata nel relativo Ordine, salvo il risarcimento del maggior danno e il diritto di Cedacri di risolvere il relativo Ordine ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ.

3. Trasferimento della proprietà dei Prodotti HW

3.1 Il trasferimento della proprietà dei Prodotti HW avverrà al momento della consegna.

4. Dichiarazioni e garanzie sui Prodotti HW

4.1 Vizi e/o difetti

Il Fornitore dichiara e garantisce:

- (i) che i Prodotti HW sono conformi alla descrizione e alle specifiche tecniche indicate nei relativi Ordini ed esenti da vizi e/o difetti;
- (ii) di disporre a pieno titolo dei Prodotti HW essendo gli stessi liberi da qualsivoglia privilegio, vincolo o gravame.

Ove la non conformità alle specifiche tecniche-funzionali e/o i vizi e/o i difetti avessero ad oggetto:

- (a) Prodotti HW di proprietà del Fornitore ovvero componenti degli stessi fornite e/o assemblate da un Fornitore Terzo, le disposizioni di cui ai successivi articoli 4.2, 4.3 e 4.4 troveranno

applicazione sia nei confronti del Fornitore sia nei confronti del Fornitore Terzo;

- (b) Prodotti HW forniti a Cedacri dal Fornitore ma di proprietà del Fornitore Terzo, troveranno applicazione le garanzie da quest'ultimo offerte.

4.2 Durata della garanzia

Salvo diversa previsione contenuta nell'Ordine, il periodo di validità della garanzia del Fornitore è di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di accettazione dei Prodotti HW da parte di Cedacri (come eventualmente risultante dal verbale sottoscritto da entrambe le Parti all'esito della Verifica di Conformità, ove prevista).

4.3 Denuncia dei vizi e/o difetti

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1495 cod. civ., Cedacri avrà il diritto di denunciare eventuali vizi e/o difetti dei Prodotti HW entro 6 (sei) mesi dalla relativa scoperta, fatti salvi eventuali termini più lunghi previsti dalla normativa applicabile.

4.4 Vizi e/o difetti dei Prodotti HW

Qualora Cedacri dovesse riscontrare vizi e/o difetti dei Prodotti HW, Cedacri potrà, a propria esclusiva discrezione:

- (i) chiedere per iscritto al Fornitore di eliminare i vizi e/o i difetti dei Prodotti HW ovvero di sostituirli.

In tale ipotesi:

- (a) troverà applicazione la disciplina di cui all'articolo 4.1, punto (i), delle Condizioni Generali;
- (b) il pagamento dei corrispettivi rimarrà sospeso fino a quando la Verifica di Conformità non abbia avuto un esito positivo comprovato dalla sottoscrizione del relativo verbale da entrambe le Parti;

- (ii) risolvere il relativo Ordine ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ.

* * *

APPENDICE 3

(Programmi in Licenza)

1. Oggetto e definizioni

1.1 In aggiunta alle definizioni contenute nelle Condizioni Generali, i termini qui di seguito elencati avranno il seguente significato:

- (i) **“Agente Escrow”**: indica l’agente escrow nominato di volta in volta da Cedacri sulla base del Contratto di Deposito.
- (ii) **“Aggiornamento”**: indica qualsivoglia aggiornamento finalizzato a:
 - (a) correggere eventuali Errori del Programma in Licenza;
 - (b) correggere eventuali Bug di Sicurezza, mediante cicli di *patching* con tempistiche parametrize sulla *severity* delle vulnerabilità riscontrate nel Programma in Licenza successivamente al relativo rilascio;
 - (c) migliorare le funzionalità del Programma in Licenza;
 - (d) rendere e/o mantenere il Programma in Licenza: (1) pienamente conforme alla normativa vigente e all’Ordine; nonché (2) pienamente compatibile e interoperabile con il Sistema Informativo Cedraci.
- (iii) **“Apparecchiatura”**: indica qualsiasi apparecchiatura su cui devono essere installati i Programmi in Licenza.
- (iv) **“Bug di Sicurezza”**: indica una vulnerabilità, debolezza o difetto potenzialmente sfruttabile del Programma in Licenza, che può compromettere la riservatezza, l’integrità o la disponibilità dei dati o del Sistema Informativo Cedraci.
- (v) **“Contratto di Deposito”**: indica il contratto di deposito e garanzia sottoscritto tra il Fornitore, Cedacri e l’Agente Escrow.
- (vi) **“Errore”**: indica il mancato funzionamento e/o il funzionamento difforme del Programma in Licenza rispetto a quanto previsto da: (1) i Manuali Operativi; (2) le Specifiche Tecniche-Funzionali indicate nell’Ordine; (3) qualsiasi dichiarazione, garanzia e impegno del Fornitore in relazione al Programma in Licenza.
- (vii) **“Licenza”**: indica il diritto di utilizzazione del Materiale in Licenza secondo le presenti Condizioni Generali e i singoli Ordini.
- (viii) **“Luogo di Utilizzo”**: indica qualsiasi sede gestita da Cedacri o luogo in tutto il mondo in cui i Programmi in Licenza devono essere installati e utilizzati da e/o per conto di Cedacri o dei suoi clienti ai sensi della Licenza.
- (ix) **“Manuali Operativi”**: indica i manuali operativi, le istruzioni per l’uso, i materiali di aiuto *on-line*, la letteratura tecnica, la descrizione delle Specifiche Tecniche-Funzionali e gli altri materiali correlati forniti dal Fornitore a Cedacri che descrivono le modalità di utilizzo dei Programmi in Licenza e qualsiasi successivo Aggiornamento.
- (x) **“Materiale in Licenza”**: indica i Programmi in Licenza, i Manuali Operativi e i Supporti.
- (xi) **“Programma in Licenza”**: indica i programmi informatici concessi in Licenza secondo quanto specificato nel relativo Ordine.
- (xii) **“Servizio”**: indica congiuntamente il Servizio di Formazione, il Servizio di Assistenza e Manutenzione nonché qualsivoglia altro servizio erogato dal Fornitore a Cedacri sulla base di un Ordine.
- (xiii) **“Servizio di Assistenza e di Manutenzione”**: indica i servizi di assistenza e di manutenzione sul Programma in Licenza che il Fornitore dovrà fornire a Cedacri secondo quanto specificato nel relativo Ordine.
- (xiv) **“Servizio di Formazione”**: indica il servizio di formazione sull’utilizzo dei Programmi in Licenza che il Fornitore dovrà fornire a Cedacri secondo quanto specificato nel relativo Ordine.

(xv) **“Specifiche Tecniche-Funzionali”**: indica le specifiche tecniche e funzionali che descrivono l’operatività, le funzioni, le prestazioni e le altre caratteristiche tecniche e funzionali dei Programmi in Licenza e dei Servizi.

(xvi) **“Supporto”**: indica il supporto fisico su cui sono registrati o stampati i Programmi in Licenza e/o i Manuali Operativi.

1.2 Ai fini nonché ai termini e alle condizioni delle presenti Condizioni Generali per **“utilizzo”** si intende il diritto di: (1) caricare, memorizzare, eseguire, trasmettere, visualizzare o distribuire i Programmi in Licenza nonché il diritto di copiare, replicare e installare copie anche tramite soggetti terzi; (2) utilizzare i Programmi in Licenza nei Luoghi di Utilizzo per un numero illimitato di utenti, installandoli su qualsiasi *server* centrale, rete e altra Apparecchiatura; (3) leggere e possedere i Manuali Operativi e di copiarli.

2. Concessione d’uso della Licenza

2.1 Il Fornitore concede a Cedacri la Licenza per l’utilizzo del Materiale in Licenza nel Luogo di Utilizzo.

2.2 La Licenza è non esclusiva, esente da *royalty*, concessa a tempo indeterminato o determinato, a seconda di quanto previsto nel relativo Ordine.

2.3 Con l’acquisto della Licenza, Cedacri avrà il diritto di:

- (i) utilizzare i Programmi in Licenza;
- (ii) effettuare le copie del Materiale in Licenza per soddisfare i requisiti e le politiche di sicurezza interna, di *back-up*, di archiviazione e operative di Cedacri. In tal caso, Cedacri avrà gli stessi diritti su tutte le copie del Materiale in Licenza, indipendentemente dalla forma in cui è stato fornito o dalla forma in cui la copia è stata archiviata;
- (iii) consentire al proprio personale (e ai soggetti dalla stessa autorizzati) di utilizzare i Materiali in Licenza (a tal fine, Cedacri si adopererà per fare in modo che i predetti soggetti siano a conoscenza dei termini e delle condizioni di cui alle presenti Condizioni Generali);
- (iv) combinare i Programmi in Licenza con altri programmi per formare un programma *bundle*, fermo restando che in tale ipotesi qualsiasi Programma in Licenza incluso nel programma *bundle* continuerà a essere soggetto ai termini e alle condizioni di cui alle presenti Condizioni Generali;
- (v) concedere:
 - (a) a qualsiasi altra società del gruppo a cui la stessa appartiene la sub-licenza dei Programmi in Licenza, secondo i medesimi termini e condizioni contenuti nelle presenti Condizioni Generali e nel relativo Ordine. Cedacri e le società del gruppo a cui la stessa appartiene sono autorizzate a concedere ai rispettivi clienti indicati di volta in volta nel relativo Ordine una licenza per l’utilizzo del Materiale in Licenza;
 - (b) a terzi indicati da Cedacri la facoltà di utilizzare i Programmi in Licenza (in una sede diversa e su sistemi che non appartengono a Cedacri) al solo fine di consentirne a Cedacri l’utilizzo;
 - (c) a terzi indicati da Cedacri il diritto di elaborare e sviluppare eventuali programmi da utilizzare con il Materiale in Licenza al fine di renderli compatibili con il Sistema Informativo Cedraci.

3. Installazione dei Programmi in Licenza

3.1 Qualora l’installazione dei Programmi in Licenza non dovesse essere effettuata entro i termini indicati negli Ordini, il Fornitore dovrà pagare la penale indicata nel relativo Ordine, salvo il risarcimento del maggior danno e il diritto di Cedacri di risolvere il relativo Ordine ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ.

4. Obblighi del Fornitore

4.1 Il Fornitore si impegna a:

- (i) consegnare a Cedacri le relative chiavi o *token* di accesso nonché i Manuali Operativi sui Supporti secondo i termini e le condizioni specificati nel relativo Ordine;
- (ii) ove previsto nel relativo Ordine, installare i Programmi in Licenza sull'Apparecchiatura, fermo restando che il Fornitore non potrà accedere da remoto al Sistema Informativo Cedacri se non espressamente concordato per iscritto con quest'ultima;
- (iii) rispettare i termini e le condizioni concordate con i Fornitori Terzi proprietari di eventuali *software* integrati nel Programma in Licenza e/o negli Aggiornamenti;
- (iv) inviare, senza oneri o corrispettivi aggiuntivi a carico di Cedacri, un'elencazione dettagliata di tutti i componenti *software*, ivi compresi i Software Open Source e i programmi informatici di Fornitori Terzi (sBOM – *software* Bill of Material) utilizzati nei Programmi in Licenza e/o negli Aggiornamenti;
- (v) porre rimedio a qualsiasi Errore e/o Bug di Sicurezza nel rispetto dei livelli di servizio indicati nel relativo Ordine, restando inteso che qualora fosse necessario più tempo rispetto a quello previsto per la correzione, il Fornitore sarà tenuto a:
 - (a) informare immediatamente Cedacri al fine di evitare qualsiasi interruzione alla sua operatività; e
 - (b) effettuare immediatamente una sostituzione temporanea o un *workaround*, fermo restando che, ove anche tali rimedi non fossero esperibili, Cedacri potrà porre rimedio agli Errori e/o ai Bug di Sicurezza - direttamente o tramite Fornitori Terzi dalla stessa incaricati - con spese a carico del Fornitore;
- (vi) fornire gli Aggiornamenti in conformità ai più elevati standard del settore, restando inteso che:
 - (a) per quanto concerne gli Aggiornamenti normativi, il relativo obbligo sarà considerato adempiuto solo quando il Programma in Licenza sarà pienamente conforme alla normativa vigente;
 - (b) gli Aggiornamenti non dovranno includere specifiche di sistema significativamente diverse da quelle richieste dalla versione precedente del Programma in Licenza;
 - (c) i Programmi in Licenza oggetto di Aggiornamento dovranno continuare a funzionare con tutti i dati generati o salvati utilizzando la precedente versione degli stessi;
 - (d) Cedacri avrà in ogni caso il diritto di: (1) utilizzare contemporaneamente il Programma in Licenza (avvalendosi dei relativi Servizi) sia nella versione oggetto di Aggiornamento sia nella versione precedente, per un periodo di transizione di almeno 6 (sei) mesi, calcolato a partire dalla data in cui Cedacri ha iniziato a utilizzare la versione del Programma in Licenza oggetto di Aggiornamento (il "**Periodo di Transizione**"); (2) alla scadenza del Periodo di Transizione, valutare autonomamente se rifiutare l'Aggiornamento e continuare a utilizzare il Programma in Licenza nella versione precedente. In questo caso il Fornitore sarà tenuto a erogare i Servizi per la versione precedente del Programma in Licenza per un periodo di almeno 3 (tre) anni dalla data del rifiuto.
- (vii) erogare i Servizi:
 - (a) in conformità a quanto previsto nell'Ordine e nel Manuale Operativo;
 - (b) in modo da non causare alcun guasto o malfunzionamento dei Programmi in Licenza o di qualsiasi server centrale, rete e altra apparecchiatura informatica o di comunicazione (compresa l'Apparecchiatura) o sistema di Cedacri e da non causare alcuna interruzione dei processi aziendali di Cedacri e delle altre società appartenenti al gruppo Cedacri (ad eccezione dell'interruzione concordata o dell'interruzione inevitabile necessaria per fornire i Servizi di Assistenza e Manutenzione in modo corretto ed efficiente).

4.2 Entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di Cedacri, il Fornitore sarà tenuto a:

- (i) stipulare il Contratto di Deposito;
- (ii) depositare il Codice Sorgente dei Programmi in Licenza, nonché, di volta in volta, gli Aggiornamenti, le modifiche, le sostituzioni o i miglioramenti dello stesso presso l'Agente Escrow secondo i termini e le condizioni di cui al Contratto di Deposito;
- (iii) concedere a Cedacri una licenza perpetua e non esclusiva per l'utilizzo, la riproduzione, la modifica, l'adattamento e il miglioramento a tale scopo (e per autorizzare terzi all'utilizzo, alla riproduzione, alla modifica, all'adattamento e al miglioramento a tale scopo) del Codice Sorgente dei Programmi in Licenza, fermo restando che tale licenza acquisterà efficacia nel momento in cui Cedacri avrà il diritto di ottenere l'accesso al Codice Sorgente dei Programmi in Licenza, secondo i termini e le condizioni di cui al Contratto di Deposito, qualora il Fornitore: (1) cessi la propria attività; (2) venga sottoposto a una procedura liquidatoria, di regolazione della crisi o concorsuale, di qualsiasi natura; o (3) cessi, o non sia comunque più in grado di svolgere, le attività di cui al successivo articolo 6.

5. Dichiarazioni e garanzie sui Programmi in Licenza

5.1 Vizi e/o difetti

Il Fornitore dichiara e garantisce:

- (i) di disporre dei poteri, dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per concedere in uso la Licenza a Cedacri;
- (ii) che i Programmi in Licenza sono:
 - (a) conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali di cui alle Specifiche Tecniche-Funzionali e ai requisiti di sicurezza di cui all'Allegato 3 ("*Norme sulla sicurezza informatica di Cedacri S.p.A.*");
 - (b) privi di difetti materiali di progettazione, lavorazione e installazione;
 - (c) compatibili con l'Apparecchiatura e con eventuali *software* di Fornitori Terzi integrati nel Programma in Licenza e/o negli Aggiornamenti, in conformità alle presenti Condizioni Generali e all'Ordine;
- (iii) che i Software Open Source e/o i programmi informatici di Fornitori Terzi eventualmente utilizzati o integrati nel Programma in Licenza e/o negli Aggiornamenti (1) non influiscono né potranno in alcun modo influire sull'utilizzo da parte di Cedacri del Programma in Licenza e degli Aggiornamenti e (2) non impongono a Cedacri *copyright* o obbligazioni analoghe;
- (iv) che i Manuali Operativi forniscono istruzioni precise, complete e adeguate a consentire a Cedacri l'utilizzo dei Programmi in Licenza;
- (v) che i Programmi in Licenza e i Supporti nonché qualsivoglia altro materiale consegnato a Cedacri o utilizzato per consegnare gli stessi a Cedacri (ivi incluse le pagine web e/o i portali) sono privi di:
 - (a) qualsivoglia Virus e di altri agenti contaminanti e di qualsiasi codice o istruzione che possa essere utilizzato per accedere, modificare, cancellare, corrompere, deteriorare, alterare o danneggiare qualsiasi dato, file o altro programma informatico utilizzato da Cedacri;
 - (b) meccanismi di blocco o qualsiasi altro dispositivo o meccanismo disabilitante o distruttivo che possa essere attivato in qualsiasi momento.

5.2 Garanzie di Fornitori Terzi

Oltre alle garanzie di cui al presente articolo 4, il Fornitore trasferirà a Cedacri anche tutte le garanzie relative ai Programmi in Licenza fornite al Fornitore dai Fornitori Terzi.

5.3 Durata della garanzia

Salvo diversa previsione contenuta nell'Ordine, il periodo di validità della garanzia del Fornitore è pari alla durata dell'Ordine e decorre dalla data di accettazione dei Programmi in Licenza da parte di Cedacri (come eventualmente risultante dal verbale sottoscritto da entrambe le Parti all'esito della Verifica di Conformità, ove prevista).

5.4 Denuncia dei vizi e/o difetti

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1495 cod. civ., Cedacri avrà il diritto di denunciare eventuali vizi e/o difetti dei Programmi in Licenza entro 6 (sei) mesi dalla relativa scoperta, fatti salvi eventuali termini più lunghi previsti dalla normativa applicabile.

5.5 Vizi e/o difetti e/o Errori dei Programmi in Licenza e/o Virus

In presenza di:

- (i) vizi e/o difetti e/o Errori e/o Bug di Sicurezza dei Programmi in Licenza, troverà applicazione la disciplina di cui all'articolo 4.1 (i) e (ii) delle Condizioni Generali;
- (ii) un Virus nel Programma in Licenza, il Fornitore sarà tenuto a:
 - (a) segnalare tale circostanza a Cedacri non appena ne verrà a conoscenza e a fornire tutte le informazioni richieste da Cedacri in relazione al Virus, alle modalità con cui è stato introdotto e all'effetto che il Virus stesso ha avuto o potrebbe avere;
 - (b) cooperare pienamente con Cedacri nell'adozione delle azioni correttive necessarie per eliminare il Virus e ad adottare tutte le misure ragionevoli per evitare che tale circostanza si ripeta (ivi inclusa l'implementazione di politiche e processi appropriati per prevenire ulteriori eventi);
 - (c) se richiesto da Cedacri, a propria cura e spese, rimuovere il Virus dai sistemi di Cedacri (o da quelli che quest'ultima indicherà) e porre rimedio a qualsiasi conseguenza derivante dall'introduzione o dalla proliferazione del Virus.

* * *

APPENDICE 4

(Prodotti Informatici)

* * *

1. Oggetto e definizioni

1.1 In aggiunta alle definizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali, i termini qui di seguito elencati avranno il seguente significato:

- (i) **“Codice Illecito”**: indica qualsiasi *software*, *hardware*, programma, sotto-programma, codice, istruzione, dato o funzione o altra tecnologia, dispositivo o mezzo che (a) abbia lo scopo di causare l'interruzione del funzionamento del Prodotto Informatico e/o dei sistemi e/o ambienti e/o infrastrutture da cui è erogato e/o di danneggiare, interrompere, interferire con o ostacolare il funzionamento del Prodotto Informatico e/o dei sistemi e/o ambienti e/o infrastrutture da cui è erogato, o di qualsiasi altro *software* o dato su tale sistema o di qualsiasi altro sistema con cui il Prodotto Informatico sia in grado di comunicare o che altrimenti consenta l'accesso non autorizzato ai sistemi di Cedacri o ai dati Cedacri; (b) con mezzi elettronici, meccanici o di altro tipo replichi, trasmetta o si attivi, o alteri, danneggi o cancelli qualsiasi dato o programma informatico, senza il controllo di una persona autorizzata dal Fornitore o da Cedacri; o (c) impedisca a Cedacri o a qualsiasi utente autorizzato di accedere o utilizzare il Prodotto Informatico come previsto dalle presenti Condizioni Generali e/o dall'Ordine, e includa qualsiasi Virus.
- (ii) **“Credenziali di Accesso”**: indica l'ID Utente di accesso, *password* e/o qualsiasi altro tipo di autenticazione dell'Utente utilizzato per accedere al Prodotto Informatico.
- (iii) **“Errore”**: indica qualsiasi incapacità del Prodotto Informatico di essere disponibile e/o di funzionare secondo quanto previsto: (1) dalla Documentazione; (2) dalle Specifiche Tecniche-Funzionali indicate nell'Ordine; (iii) da qualsiasi dichiarazione, garanzia e impegno del Fornitore in relazione al Prodotto Informatico medesimo.
- (iv) **“Prodotto Informatico”**: indica i programmi informatici, elencati e descritti nell'Ordine, concessi in licenza d'uso dal Fornitore a tempo determinato per l'utilizzo da remoto da parte di Cedacri e/o di società del gruppo Cedacri e/o dei clienti di Cedacri in modalità abbonamento (*subscription*) e tramite connessione (SaaS), secondo quanto specificato nel relativo Ordine.
- (v) **“Requisito di Disponibilità”**: indica la disponibilità illimitata del Prodotto Informatico salvo diversamente indicato nel relativo Ordine.
- (vi) **“Servizio”**: indica congiuntamente il Servizio di Formazione, il Servizio di Assistenza e Manutenzione nonché qualsivoglia altro servizio erogato dal Fornitore a Cedacri sulla base di un Ordine.
- (vii) **“Servizio di Assistenza e di Manutenzione”**: indica i servizi di assistenza, supporto tecnico, risoluzione di Errori e fornitura di aggiornamenti evolutivi e correttivi sul Prodotto Informatico inclusi aggiornamenti di sicurezza e attività di gestione e mitigazione delle vulnerabilità, che il Fornitore dovrà fornire a Cedacri secondo quanto specificato nel relativo Ordine.
- (viii) **“Servizio di Formazione”**: indica il servizio di formazione sull'utilizzo del Prodotto Informatico che il Fornitore dovrà fornire a Cedacri secondo quanto specificato nel relativo Ordine.
- (ix) **“Specifiche Tecniche-Funzionali”**: indica le specifiche tecniche e funzionali che descrivono l'operatività, le funzioni, le prestazioni e le altre caratteristiche tecniche e funzionali dei Prodotti Informatici e dei Servizi.
- (x) **“Tempi di Inattività Programmati”**: indica le interruzioni programmate del Requisito di Disponibilità, del Prodotto Informatico e dei Servizi, secondo quanto specificato nel relativo Ordine.
- (xi) **“Utente”**: indica Cedacri e le società del gruppo Cedacri nonché:

- (a) i clienti di Cedacri e/o di società del gruppo Cedacri indicati nel relativo Ordine; e
- (b) i rispettivi (1) dipendenti, (2) dirigenti, (3) consulenti e apaltatori, e (4) agenti che sono autorizzati da Cedacri a utilizzare il Prodotto Informatico e che hanno ricevuto le Credenziali di Accesso da Cedacri (o dal Fornitore su richiesta di Cedacri).

2. Utilizzo dei Prodotti Informatici

- 2.1 Il Fornitore metterà a disposizione degli Utenti l'utilizzo dei Prodotti Informatici in modalità accessibile da remoto attraverso Credenziali di Accesso dell'Utente nel rispetto – fatti salvi i Tempi di Inattività Programmati – del Requisito di Disponibilità, secondo i termini e alle condizioni indicati nelle presenti Condizioni Generali e nel relativo Ordine.
- 2.2 Con l'acquisto dei Prodotti Informatici, Cedacri avrà il diritto di:
 - (i) creare copie della Documentazione che ritiene necessarie per l'utilizzo dei Prodotti Informatici e per scopi di *backup* e *disaster recovery*;
 - (ii) modificare in qualsiasi momento l'Ordine per diminuire l'utilizzo dei Prodotti Informatici e, conseguentemente, i relativi corrispettivi.
- 2.3 Eventuali limitazioni relative all'utilizzo dei Prodotti Informatici non saranno efficaci se non specificatamente indicate nel relativo Ordine.

3. Obblighi del Fornitore

- 3.1 Il Fornitore si impegna:
 - (i) a consegnare a Cedacri:
 - (a) le Credenziali di Accesso e la Documentazione (nonché tutte le successive revisioni e integrazioni) secondo le tempistiche e le modalità indicate nel relativo Ordine;
 - (b) un *report* che descriva le prestazioni del Prodotto Informatico rispetto al Requisito di Disponibilità e alla Documentazione secondo i termini e le condizioni indicati nel relativo Ordine;
 - (ii) a concedere l'utilizzo a Cedacri, senza alcun costo aggiuntivo per quest'ultima, gli eventuali *software* di Fornitori Terzi necessari per utilizzare i Prodotti Informatici;
 - (iii) a consentire a terzi indicati da Cedacri la facoltà di utilizzare il Prodotto Informatico al solo fine di consentire a Cedacri la fruizione del Prodotto Informatico stesso;
 - (iv) in caso di cessazione per qualsiasi causa dell'Ordine:
 - (a) a consegnare a Cedacri, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi, una copia completa dei dati di Cedacri in un formato aperto, strutturato e comunemente utilizzato;
 - (b) a garantire la distruzione sicura e irreversibile dei dati di Cedacri dai propri sistemi nel pieno rispetto degli standard tecnici e delle migliori prassi applicabili, fornendo, su richiesta di Cedacri, un'attestazione scritta dell'avvenuta cancellazione;
 - (v) a erogare i Servizi nel rispetto della Documentazione e – fatti salvi i Tempi di Inattività Programmati – del Requisito di Disponibilità, secondo i termini e le condizioni indicati nel relativo Ordine;
 - (vi) a correggere eventuali Errori dei Prodotti Informatici al fine di garantire il corretto e continuo funzionamento degli stessi, secondo quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali e nel relativo Ordine;
 - (vii) a mettere gratuitamente a disposizione di Cedacri tutti gli aggiornamenti dei Prodotti Informatici fornendo altresì una copia aggiornata della relativa Documentazione;
 - (viii) a monitorare costantemente i Servizi per ottimizzare le prestazioni dei Prodotti Informatici e soddisfare il Requisito di Disponibilità.

4. Dichiarazioni e garanzie sui Prodotti Informatici

4.1 Vizi e/o difetti

Il Fornitore dichiara e garantisce:

- (i) di disporre dei poteri, dei permessi e delle autorizzazioni necessari per consentire agli Utenti l'utilizzo dei Prodotti Informatici;
- (ii) che la fornitura dei Prodotti Informatici non viola (1) i diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi; e (2) alcuna normativa applicabile;
- (iii) che i Prodotti Informatici sono:
 - (a) conformi alla descrizione contenuta nell'Ordine, alle Specifiche Tecniche-Funzionali e ai requisiti di sicurezza di cui all'Allegato 3 ("*Norme sulla sicurezza informatica di Cedacri S.p.A.*");
 - (b) privi di qualsiasi Errore, Codice Illecito, Virus o qualsiasi altra componente dannosa che possa compromettere la sicurezza, la disponibilità, l'integrità o la riservatezza dei dati di Cedacri e/o dei sistemi e/o ambienti e/o infrastrutture da cui il Prodotto Informatico è erogato e/o che possa impedire o ostacolare l'accesso o l'utilizzo del Prodotto Informatico;
- (iv) che la Documentazione fornisce istruzioni precise, complete e adeguate a consentire a Cedacri l'utilizzo dei Prodotti Informatici.

Il Fornitore dovrà informare immediatamente Cedacri nel momento in cui venga a conoscenza di una qualsiasi violazione delle previsioni di cui al presente articolo 4.1 e dei correttivi che intende porre in essere per porvi rimedio.

4.2 Durata della garanzia

Salvo diversa previsione contenuta nell'Ordine, il periodo di validità della garanzia del Fornitore è pari alla durata dell'Ordine e decorre dalla data di accettazione dei Prodotti Informatici da parte di Cedacri (come eventualmente risultante dal verbale sottoscritto da entrambe le Parti all'esito della Verifica di Conformità, ove prevista).

4.3 Denuncia dei vizi e/o difetti

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1495 cod. civ., Cedacri avrà il diritto di denunciare eventuali vizi e/o difetti dei Prodotti Informatici entro 6 (sei) mesi dalla relativa scoperta, fatti salvi eventuali termini più lunghi previsti dalla normativa applicabile.

4.4 Vizi e/o difetti dei Prodotti Informatici e/o Codice Illecito e/o Virus

In presenza di:

- (i) vizi e/o difetti dei Prodotti Informatici:
 - (a) troverà applicazione la disciplina di cui all'articolo 4.1 (i) e (ii) delle Condizioni Generali; e
 - (b) il pagamento dei corrispettivi rimarrà sospeso fino a quando la Verifica di Conformità non abbia avuto un esito positivo comprovato dalla sottoscrizione del relativo verbale da entrambe le Parti;
- (ii) un Codice Illecito e/o Virus nei Prodotti Informatici, il Fornitore sarà tenuto a:
 - (a) segnalare tale circostanza a Cedacri non appena ne verrà a conoscenza e a fornire tutte le informazioni richieste da Cedacri in relazione al Codice Illecito e/o Virus, alle modalità con cui è stato introdotto e all'effetto che il Virus stesso ha avuto o potrebbe avere;
 - (b) cooperare pienamente con Cedacri nell'adozione delle azioni correttive necessarie per eliminare il Codice Illecito e/o Virus e ad adottare tutte le misure ragionevoli per evitare che tale circostanza si ripeta (ivi inclusa l'implementazione di politiche e processi appropriati per prevenire ulteriori eventi);
 - (c) se richiesto da Cedacri, a propria cura e spese, rimuovere il Codice Illecito e/o Virus dai sistemi di Cedacri (o da quelli

che quest'ultima indicherà) e porre rimedio a qualsiasi conseguenza derivante dall'introduzione o dalla proliferazione del Codice Illecito e/o Virus.

* * *

APPENDICE 5

(Dati in Licenza)

* * *

1. Oggetto e definizioni

1.1 In aggiunta alle definizioni contenute nelle Condizioni Generali, i termini qui di seguito elencati avranno il seguente significato:

- (i) **“Credenziali di Accesso”**: indica l’ID Utente di accesso, *password* e/o qualsiasi altro tipo di autenticazione utilizzata dall’Utente per accedere ai Servizi.
- (ii) **“Dati in Licenza”**: indica i *set* di dati, i *feed* di dati e gli altri contenuti identificati nell’Ordine accessibili tramite i Servizi individualmente o collettivamente.
- (iii) **“Piattaforma/e”**: significa l’insieme dei siti web e delle applicazioni *software* che il Fornitore mette a disposizione di Cedacri per usufruire dei Servizi.
- (iv) **“Requisito di Disponibilità”**: indica la disponibilità illimitata dei Servizi salvo diversamente indicato nel relativo Ordine.
- (v) **“Servizi”**: indica i servizi individuati nell’Ordine attraverso cui il Cliente accede ai Dati in Licenza durante il periodo indicato nell’Ordine stesso.
- (vi) **“Utente”**: indica Cedacri e le società del gruppo Cedacri nonché:
 - (a) i clienti di Cedacri e/o di società del gruppo Cedacri indicati nel relativo Ordine; e
 - (b) i rispettivi (1) dipendenti, (2) dirigenti, (3) consulenti e apaltatori, e (4) agenti che sono autorizzati da Cedacri a utilizzare i Dati in Licenza attraverso i Servizi e che hanno ricevuto le Credenziali di Accesso da Cedacri (o dal Fornitore su richiesta di Cedacri).

1.2 Ai fini nonché ai termini e alle condizioni delle presenti Condizioni Generali per **“utilizzo”** si intende il diritto, anche tramite terzi, di: (1) esportare (a titolo esemplificativo, tramite *feed*, file o altro) e archiviare i Dati in Licenza presso le applicazioni, i database e i sistemi dell’Utente (2) elaborare, memorizzare, decompilare e/o disassemblare i Dati in Licenza, (3) distribuire all’Utente i Dati in Licenza, (4) generare e distribuire dati composti o derivati (**“Dati Derivati”**).

2. Diritti di accesso ed utilizzo

2.1 Il Fornitore concede a Cedacri una licenza limitata nel tempo, non esclusiva e non trasferibile, per consentire all’Utente di accedere e di utilizzare i Dati in Licenza attraverso i Servizi secondo i termini e le condizioni, anche di durata, indicate nell’Ordine.

2.2 Cedacri avrà il diritto di:

- (i) modificare in qualsiasi momento l’Ordine per diminuire l’utilizzo dei Dati in Licenza e, conseguentemente, i relativi corrispettivi;
- (ii) divulgare i Dati in Licenza per adempiere a obblighi di legge o a un ordine di un tribunale o di un altro ente pubblico che abbia competenza giurisdizionale.

2.3 Eventuali limitazioni relative all’utilizzo dei Dati in Licenza non saranno efficaci se non specificatamente indicate nel relativo Ordine.

3. Obblighi del Fornitore

3.1 Il Fornitore si impegna a:

- (i) consegnare a Cedacri le Credenziali di Accesso e la Documentazione (nonché tutte le successive revisioni e integrazioni) secondo le tempistiche e le modalità indicate nel relativo Ordine;
- (ii) mantenere invariati i prezzi per i Dati in Licenza indicati nell’Ordine in qualsiasi caso di accorpamento, ri-confezionamento o disaggregazione degli stessi;

(iii) non modificare i tempi e la velocità di trasmissione e di consegna, i protocolli, il formato, la struttura e i contenuti dei Servizi senza previa autorizzazione scritta di Cedacri, fermo restando che, nel caso in cui le modifiche apportate cambino la natura sostanziale dei Servizi, Cedacri avrà il diritto di recedere dal relativo Ordine con un preavviso di 30 (trenta) giorni dalla notifica delle modifiche da parte del Fornitore;

(iv) consentire a terzi indicati da Cedacri la facoltà di utilizzare i Dati in Licenza al solo fine di consentire a Cedacri la fruizione dei Dati stessi;

(v) in caso di cessazione per qualsiasi causa dell’Ordine, eliminare tutti i dati relativi a Cedacri dai propri sistemi;

(vi) erogare i Servizi nel rispetto del Requisito di Disponibilità e della Documentazione secondo i termini e le condizioni indicati nel relativo Ordine;

(vii) porre rimedio a qualsiasi Bug di Sicurezza nel rispetto dei livelli di servizio indicati nel relativo Ordine, restando inteso che, qualora fosse necessario più tempo rispetto a quello previsto per la correzione, il Fornitore sarà tenuto a:

- (a) informare immediatamente Cedacri al fine di evitare qualsiasi interruzione alla sua operatività; e
- (b) effettuare immediatamente una sostituzione temporanea o un *workaround*, fermo restando che ove anche tali rimedi non fossero esperibili, Cedacri potrà porre rimedio ai Bug di Sicurezza – direttamente o tramite Fornitori Terzi dalla stessa incaricati – con spese a carico del Fornitore;

(viii) monitorare costantemente i Servizi per ottimizzare le prestazioni degli stessi e soddisfare il Requisito di Disponibilità.

4. Dichiarazioni e garanzie sui Dati in Licenza

4.1 Vizi e/o difetti

Il Fornitore dichiara e garantisce:

(i) di disporre dei poteri, dei permessi e delle autorizzazioni necessari per consentire agli Utenti l’utilizzo dei Dati in Licenza;

(ii) che la fornitura dei Dati in Licenza non viola (1) i diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi; e (2) alcuna normativa applicabile;

(iii) che i Dati in Licenza sono:

- (a) conformi alla descrizione contenuta nell’Ordine e alle specifiche indicate nella Documentazione e ai requisiti di sicurezza di cui all’Allegato 3 (*“Norme sulla sicurezza informatica di Cedacri S.p.A.”*);
- (b) completi, aggiornati e accurati, anche qualora ottenuti da Fornitori Terzi;
- (c) costantemente controllati e monitorati;
- (d) provenienti da fonti informative ufficiali e primarie (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mercati, enti istituzionali, emittenti);

(iv) che la Documentazione fornisce istruzioni precise, complete e adeguate a consentire agli Utenti l’accesso e l’utilizzo dei Dati in Licenza.

Il Fornitore dovrà informare immediatamente Cedacri nel momento in cui venga a conoscenza di una qualsiasi violazione delle previsioni di cui al presente articolo 4.1 e dei correttivi che intende porre in essere per porvi rimedio.

4.2 Durata della garanzia

Salvo diversa previsione contenuta nell’Ordine, il periodo di validità della garanzia del Fornitore è pari alla durata dell’Ordine e decorre dalla data di accettazione della fornitura dei Dati in Licenza da parte di Cedacri (come eventualmente risultante dal verbale sottoscritto da entrambe le Parti all’esito della Verifica di Conformità, ove prevista).

4.3 Denuncia di vizi e/o difformità

In deroga a quanto previsto dagli articoli 1666 e 1667 cod. civ., Cedacri avrà il diritto di denunciare eventuali vizi e/o difformità della fornitura dei Dati in Licenza entro 6 (sei) mesi dalla relativa scoperta, fatti salvi eventuali termini più lunghi previsti dalla normativa applicabile.

4.4 Vizi e/o difetti e/o Bug di Sicurezza della fornitura dei Dati in Licenza e/o Virus

In presenza di:

- (i) vizi e/o difetti e/o Bug di Sicurezza della fornitura dei Dati in Licenza:
 - (a) troverà applicazione la disciplina di cui all'articolo 4.1 (i) e (ii) delle Condizioni Generali; e
 - (b) il pagamento dei corrispettivi rimarrà sospeso fino a quando la Verifica di Conformità non abbia avuto un esito positivo comprovato dalla sottoscrizione del relativo verbale da entrambe le Parti;
- (ii) un Virus nei Dati in Licenza, il Fornitore sarà tenuto a:
 - (a) segnalare tale circostanza a Cedacri non appena ne verrà a conoscenza e a fornire tutte le informazioni richieste da Cedacri in relazione al Virus, alle modalità con cui è stato introdotto e all'effetto che il Virus stesso ha avuto o potrebbe avere;
 - (b) cooperare pienamente con Cedacri nell'adozione delle azioni correttive necessarie per eliminare il Virus e ad adottare tutte le misure ragionevoli per evitare che tale circostanza si ripeta (ivi inclusa l'implementazione di politiche e processi appropriati per prevenire ulteriori eventi);
 - (c) se richiesto da Cedacri, a propria cura e spese, rimuovere il Virus dai sistemi di Cedacri (o da quelli che quest'ultima indicherà) e porre rimedio a qualsiasi conseguenza derivante dall'introduzione o dalla proliferazione del Virus.

* * *